

## DE RECEPTATORIBUS

Luciano Minieri\*

SOMMARIO: 1.- L'analisi etimologica. 2. – Le differenze con le figure speciali di furto. 3.- Le differenze con il caso dei complici. 4.- Le differenze con il caso dell'aiuto prestato ai *servi fugitivi*. 5.- I primi casi. 6.- I giuristi di età severiana. 7.- Le *Pauli Sententiae*. 8.- Le disposizioni imperiali. 9.- La situazione in età giustiniana. 10.- Per concludere.

## 1.- L'analisi etimologica

Il titolo sedici del quarantasettesimo libro dei *Digesta* giustiniani è dedicato ai *receptatores*, ossia a coloro che danno ricetto – diremo per ora genericamente così - a persone e/o a cose che hanno collegamenti con la consumazione di atti illeciti. Si tratta di un breve titolo molto simile nella sua struttura ad altri titoli del medesimo libro costituiti sempre da pochi passi e individuati non con il riferimento a fattispecie criminali ma sulla base dei soggetti che le pongono in essere<sup>1</sup>. In questo caso il titolo è composto solo da due passi che poco spiegano di questo crimine: il primo, tratto dai libri *de publicis iudiciis* di Marciano, sembra voler dare una definizione sociologica più che giuridica dei *receptatores*<sup>2</sup>, mentre il secondo, tratto dal *liber singularis de poenis paganorum* di Paolo, riguarda un mero particolare, una semplice eccezione, resa anche in questo caso con espressioni certamente non tecniche<sup>3</sup>.

Forse l'esiguità delle fonti o la circostanza che particolari su questo *crimen* sono stati inseriti in altri titoli del Digesto (ma diversi da D. 47.16) ha distolto l'attenzione degli studiosi da un'indagine<sup>4</sup> su questa figura criminosa, come notato dal Bonini che ha parlato di “un tema che attende ancora un adeguato approfondimento”<sup>5</sup>: lacuna che si tenterà ora di colmare.

Prima, però, di esaminare i vari passi che si riferiscono a questa fattispecie e ad inserirli in un quadro cronologico, tentando di individuare la nascita del *crimen receptatorum* e i suoi contenuti, è necessario procedere ad alcuni approfondimenti preliminari al fine di precisare meglio l'argomento della nostra indagine.

\* Professore aggregato di Diritto penale romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli.

<sup>1</sup> D. 47.14: *De abigeis*, 47.16: *De receptatoribus*, 47.17: *De furibus balneariis*; 47.18: *De effractoribus et expilatoribus*. 47.15: *De praevaricatione* che comunque rientra tra questi titoli perché se pur è identificato con un sostantivo, nei singoli passi si parla di *praevaricator*.

<sup>2</sup> D. 47.16.1 (Marc. 2 *de publ. iud.*).

<sup>3</sup> D. 47.16.2 (Paul. *lib. sing. de poen. pag.*)

<sup>4</sup> V., per ora, oltre alle voci di enciclopedie (G. Humbert [Ch. Lécrivain], sv. *Receptator*, in *DS* 4.2, Paris 1908, 815; Eger, v. *Receptator*, in *PW* 1A1, Stuttgart 1914 rist.1992, 354) G. Saviotti, *Il crimen receptatorum nella sua attinenza con il diritto penale moderno*, in *AG* 55, 1895, 352 ss.; M. Pampaloni, *La complicità nel delitto di furto (furtum ope consilio)*, in *SS* 16, 1989, 212 ss., Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899 rist. Aalen 1990, 775; C. Ferrini, *Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano* 1, Milano 1907 rist. Roma 1976, 227; E. Costa, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna 1921, 189; L. Chevailler, *Contribution à l'étude de la complicité en droit pénal romain*, in *RH* 31, 1953, 237 ss.; G. Longo, *La complicità nel diritto penale romano*, in *BIDR* 61, 1958, 205 (ora in *Ricerche romanistiche*, Milano 1966, 709); R. Bonini, *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano 1990, 82 ss.; O. F. Robinson, *The Criminal Law of Ancient Rome*, Baltimore 1995, 28.; R. A. Bauman, *Crime and Punishment in ancient Rome*, New York 1996, 115; Cfr. anche D. Bock, *Römischrechtliche Ausgangspunkte der strafrechtlichen Beteiligungslehre. Täterschaft und Teilnahme im römischen Strafrecht*, Berlin 2006, 82, 220 s.; M. Bianchi, *Concorso di persone e reati accessori*, Torino 2013, 6 ss.

<sup>5</sup> R. Bonini, *Ricerche di diritto giustiniano*, cit. 87 nt. 44.

Bisogna innanzitutto individuare l'esatto significato di *receptor/receptator*, analisi che consentirà anche di provare a precisarne le caratteristiche. Il termine deriva da *recipere*, a sua volta composto dal prefisso *re* e dal verbo *capere*. Il verbo ha il significato di “riprendere”, “ritrarre”, “tirare indietro” ma anche quello di “ricevere”, “servire di ricetta”, “accogliere presso di sé”, da intendersi sia nel senso positivo di “ricquistare”, “proteggere”, “liberare da una difficile condizione” ma anche in quello negativo di “nascondere” e “impedire il ritrovamento” di cose ottenute illecitamente e soprattutto persone che si sono rese responsabili di atti illeciti<sup>6</sup>.

Nelle fonti letterarie, ad esempio, si trova (nella vita di Aureliano, di Flavio Vopisco) la definizione, in positivo, dell'imperatore come *receptor Orientis*<sup>7</sup>: in Eutropio sempre Aureliano è definito *quasi receptor Orientis Occidentisque*<sup>8</sup> mentre in Prudenzio<sup>9</sup> Mosè viene indicato come *receptor civium* cioè liberatore degli ebrei dalla schiavitù egiziana<sup>10</sup>.

In senso negativo Cicerone, invece, nella *pro Milone* definisce una certa località nei pressi di Roma come adatta alle imboscate e piena di briganti (*latronum occultator et receptor locus*)<sup>11</sup> mentre in Tacito il re dei Garamanti, alleato del numida Tacfarinate, è *praedarum receptor ac socius populandi*<sup>12</sup>.

Nelle fonti giuridiche manca, invece, una definizione esplicita di *receptator* ma una frase utilizzata sia da Ulpiano, in un passo del *de officio proconsulis* relativo ai poteri del governatore provinciale<sup>13</sup>, sia da Marciano, proprio nel brano che è collocato in apertura del titolo qui

<sup>6</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon totius Latinitatis* 4, Patavii 1965, 23, vv. *receptator* e *receptor*. Interessante anche l'etimologia di *receptaculum* (Ae. Forcellini, *Lexicon totius Latinitatis* 4, cit. 22) che ha il significato di ricetta, ricettacolo ma anche di cloaca e fossa. Si v. ad es., D. 2.4.18: (Gai. 1 ad l. duod. tab.): *Plerique putaverunt nullum de domo sua in ius vocari licere, quia domus tutissimum cuique refugium atque receptaculum sit, eumque qui inde in ius vocaret vim inferre videri*; D. 43. 14. 1. 6 (Ulp. 68 ad ed.): *Fossa est receptaculum aquae manu facta*; D. 46. 3. 36 (Iul. 1 ad Urs. Fer.): *Si pater meus praegnate uxore relicta decesserit et ex causa hereditaria totum hoc, quod patri meo debitum fuisset, petissem, nihil me consumpsisse quidam existimant: si nemo natus sit, recte me egisse, quia in rerum natura verum fuisset me solum heredem fuisse. Iulianus notat: verius est me eam partem perdidisse, pro qua heres fuisset, antequam certum fuisset neminem nasci, aut quartam partem, quia tres nasci potuerunt, aut sextam, quia quinque: nam et Aristoteles scripsit quinque nasci posse, quia vulvae mulierum totidem receptacula habere possunt: et esse mulierem Romae Alexandrinam ab Aegypto, quae quinque simul peperit et tum habebat incolumes, et hoc et in Aegypto adfirmatum est mihi*; CTh. 15.1.35 (Impp. Arcad et Honor. aa. Caesario praefecto praetorio): *Quidquid de palatiis aut praetoriis iudicum aut horreis aut stabulis et receptaculis animalium publicorum ruina lapsum fuerit, id rectorum facultatibus reparari praecipimus, qui a primo consulatu divi genitoris nostri usque praesens tempus gesserunt iudiciariam potestatem*. Proposita regio Arcadio III et Honorio III aa. cons.

<sup>7</sup> SHA v. Aurel. 26.7: *Aurelianus imperator Romani orbis et receptor orientis Zenobiae ceterisque, quos societas tenet bellica*.

<sup>8</sup> Eutr. 9.13: *Zenobiam quoque, quae occiso Odenatho marito Orientem tenebat, haud longe ab Antiochia sine gravi proelio cepit, ingressusque Romam nobilem triumphum quasi receptor Orientis Occidentisque egit praecedentibus currum Tetrico et Zenobia*.

<sup>9</sup> Prudent. *hymn. Epiph.* 141.

<sup>10</sup> *Receptator* è utilizzato in senso positivo anche da Floro che definisce il fiume Reno protettore e difensore dei nemici (3.10.9: *nec Rhenus ergo immunis; nec enim fas erat ut liber esset receptator hostium atque defensor*).

<sup>11</sup> Cic. *pro Mil.* 19.50: *Nemo ei neganti non credidisset, quem esse omnes salvum etiam confidentem volunt. Sustinisset hoc crimen primum ipse ille latronum occultator et receptor locus, cum neque muta solitudo indicasset neque caeca nox ostendisset Milonem; deinde ibi multi ab illo violati, spoliati, bonis expulsi, multi haec etiam timentes in suspicionem caderent, tota denique rea citaretur Etruria*.

<sup>12</sup> Tac. *ann.* 4.23: *Is demum annus populum Pomanum longo adversum Numidam Tacfarinatem beilo absolvit. Nam priores duces, ubi impetrando triumphalium insigni sufficere res suas crediderant, hostem omittebant; iamque tres laureatae in urbe statuatae et adhuc raptabat Africam Tacfarinas, auctus Maurorum auxiliis qui, Ptolemaeo Iubae filio inventa incurioso, libertos regios et servilia imperia bello mutaverant. erat illi praedarum receptor ac socius populandi rex Garamantum, non ut cum exercitu incederet, sed missis levibus copiis quae ex longinquo in maius audiebantur*;

<sup>13</sup> D. 1.18. 13 pr. (Ulp. 7 de off. proc.) su cui infra.

esaminato<sup>14</sup>, credo consentano di avere un'idea di quale significato i giuristi attribuissero a *receptor*. In entrambi – e forse ipotizzando una dipendenza dell'autore del *de publicis iudiciis* dal giurista di Tiro<sup>15</sup> – i *receptores* sono indicati come coloro che consentono ai malfattori di restare nascosti per molto tempo e senza i quali nessun latitante può prolungare la sua irreperibilità a lungo (*sine quibus latro diutius latere non potest*). Come si può notare facilmente i due giuristi non sembrano alludere a dei soggetti che per guadagno acquistano consapevolmente beni rubati da ladri o più genericamente da briganti – cioè i moderni ricettatori -, ma piuttosto ad un'assistenza di tipo personale ai *latrones* che vengono nascosti in case o terreni (dai quali eventualmente uscire per rinnovare le proprie gesta e poi tornare a far perdere le loro tracce)<sup>16</sup>. Si tratterebbe, dunque, di quel comportamento che viene oggi definito 'favoreggiamento personale'.

Naturalmente è possibile che i romani non distinguessero tra ricettazione<sup>17</sup> e favoreggiamento<sup>18</sup> nel significato che oggi si dà alle due figure di reato e che fosse per loro indifferente l'analisi sull'elemento soggettivo dei *receptatores* rendendo, quindi, inutile distinguere tra coloro che nascondano persone o cose e coloro che acquistino per lucro dai ladri<sup>19</sup>. Dal linguaggio delle fonti, tuttavia, mi sembra che l'attenzione dei giuristi sia concentrata sulla prima fattispecie.

Questa considerazione può trovare riscontro anche nella notazione che *fautor* (originariamente *favior*) - il termine che più si avvicina al moderno favoreggiatore - non viene mai utilizzato in senso negativo<sup>20</sup> e quasi sempre nel senso (atecnico) di fautore, fiancheggiatore, partigiano,

<sup>14</sup> D. 47.16.1 (Marc. 2 *de publ. iud.*).

<sup>15</sup> Sulla precedenza dell'opera ulpiana rispetto a quella di Marciano v. infra.

<sup>16</sup> Sull'assistenza prestata ai *latrones* v. infra nt.

<sup>17</sup> L'odierno concetto di ricettazione, reato regolato dall'art.648 c.p. (cui conviene aggiungere quanto previsto dall'art. 648 bis in materia di sostituzione di danaro in occasione di sequestri ecc. e l'art.712 sull'acquisto di cose di sospetta provenienza), riguarda il caso di chi per procurare a se o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta beni provenienti da un qualsiasi delitto o si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Su questo reato E. Jannitti di Guyanga, sv. *Ricettazione*, in *DI* 20, Torino 1918, 545 ss., con ampi cenni storici; G. Pecorella, sv. *ricettazione*, in *NNDI* 16, Torino 1968, 926 ss.; P. V. Reinotti, sv. *Ricettazione e riciclaggio*, in *ED* 40, Milano 1989, 461 ss. e più di recente, P. Magri, *Usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio*, Padova 2007, passim, ivi ult. bibl.

<sup>18</sup> Il favoreggiamento è oggi regolato dagli artt. 378 e 379 cp. Il primo articolo prevede l'ipotesi del favoreggiamento personale, cioè il caso di chi aiuti taluno a eludere le investigazioni delle autorità e a sottrarsi ad esse. Il secondo articolo riguarda, invece, il favoreggiamento reale cioè il caso di chi aiuti taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. Per una sommaria bibliografia su questo reato v. P. Pisa, sv. *Favoreggiamento personale e reale*, in *Digesto delle Discipline penali* 5, Torino 1991, 161 ss. e più in part. D. Pulitanò, *Il favoreggiamento personale tra diritto e processo penale*, Milano 1984, passim; F. Rinaldini, *Favoreggiamento personale*, Padova 2005, 1 ss., ivi ult. bibl.

<sup>19</sup> È interessante (dal momento che nel testo si sta proprio distinguendo tra le due fattispecie) specificare che, se pur il favoreggiamento reale e la ricettazione nella condotta si assomigliano, la dottrina (M. Cernigliano, *Differenze tra ricettazione e favoreggiamento reale*, in *Temi nap.* 2, 1960, 114 ss.; P. Pisa, sv. *Favoreggiamento personale e reale*, cit. 173) e la giurisprudenza (v. ad es., Cass. 30744/2014) hanno ritenuto che vi sia una netta distinzione tra i due istituti e che essa sia individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel primo caso, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato per aiutarlo ad ottenere il prezzo, il prodotto e il profitto mentre, nel secondo caso, con il dolo specifico di conseguire un profitto per sé o per altri.

<sup>20</sup> Fa forse eccezione una costituzione degli imperatori Teodosio e Valentiniano del 449 d. C. in tema di *repudium* e di *iudicium de moribus* nella quale una donna viene indicata (in senso ovviamente negativo) come *fautrix latronum* ma non credo si tratti di una definizione tecnica: CI.5.17.8.3 (Impp. Theod et Valent. aa Hormisdæ pp.): *Vir quoque pari fine claudetur nec licebit ei sine causis apertius designatis propriam repudiare iugalem, nec ullo modo expellat nisi adulteram, nisi veneficam aut homicidam aut plagiariam aut sepulchrorum dissolutricem aut ex sacris aedibus aliquid ubtrahentem aut latronum fautricem aut extraneorum virorum se ignorante vel nolente conviviam appetentem aut ipso invito sine iusta et probabili causa foris scilicet pernoctantem, nisi circensibus vel theatralibus ludis vel harenarum spectaculis in ipsis locis, in quibus haec adsolent celebrari, se prohibente gaudentem, nisi sui veneno vel gladio aut alio simili modo insidiatricem, vel contra nostrum imperium aliquid machinantibus, aut manus audaces sibi probaverit*

sostenitore, sostegno<sup>21</sup>. Orazio, ad esempio, definiva *fautor veterum* la mania dell'antico che portava alcuni ad attribuire alle muse stesse la stesura delle XII Tavole<sup>22</sup>. Teodosio e Valentiniano in una costituzione del 450 d. C. in tema di beni extradotali affermavano che ai '*conditores legum aequitatis convenit esse fautores*'<sup>23</sup>, mentre Giustino I in una disposizione del 518 definiva '*tardus appellationis fautor*' chi avesse proposto appello dopo che fossero decorsi i termini<sup>24</sup>. Deve, insomma, concludersi che *fautor* non è mai, a mia conoscenza, utilizzato nel senso tecnico del moderno favoreggiatore e che, quindi, probabilmente il significato attuale del termine doveva essere reso con *receptator*.

A conferma ulteriore di questa attenzione dei romani per il favoreggiamento a scapito della ricettazione sta la circostanza che sia nel *Codex Theodosianus* sia nel *Codex Iustinianus*, dove il termine *receptator* non è mai utilizzato, non si adoperano altre espressioni ma è impiegata, sin dal titolo, una perifrasi che pone nettamente l'accento sul comportamento di coloro che danno asilo a chi ha commesso un crimine: *De his qui latrones vel in aliis criminibus reos occultaverint*<sup>25</sup>. La presenza di questi due titoli paralleli, se da un lato dimostrerebbe l'inesistenza di un termine specifico per il favoreggiamento, dall'altro confermerebbe che in tema di *crimen receptatorum* l'interesse dei giuristi prima e degli imperatori dopo si è sempre soffermato sulla situazione di chi dà ricovero e ospitalità ai *latrones*.

## 2. – Le differenze con le figure speciali di furto.

---

*ingerentem: tunc enim necessariam ei discedendi permittimus facultatem et causas discidii legibus comprobare. Dat. v id. ian. Protogene et Asterio cons.*

<sup>21</sup> Cfr. Ae. Forcellini, *Lexicon totius Latinitatis* 2, Patavii 1864 rist.1940, 440 v. *fautor*, a cui adde G. Saviotti, *Il crimen receptatorum nella sua attinenza con il diritto penale moderno*, cit. 352 ss., part. 357 ss. Si tratta di un lavoro assai antiquato e confuso ma molto interessante per il gran novero di fonti esaminate.

<sup>22</sup> Hor. ep. II.1. 23 ss.: *sed tuus hic populus sapiens et iustus in uno / te nostris ducibus, te Grais ante ferendo / nequaquam simili ratione modoque / aestimat et, nisi quae terris semota suisque / temporibus defuncta videt, fastidit et odit, / sic fautor veterum, ut tabulas peccare vetantis, / quas bis quinque viri sanxerunt, foedera regum / vel Gabiis vel cum rigidis aequata Sabinis, / pontificum libros, annosa volumina vatum / dictitet Albano Musas in monte locutas.* Sul passo e più generale sulla visione 'antichista' della legge delle XII Tavole v. E. Romano, *Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana*, in M. Humbert (cur.), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 474 ss.; Id., *Senso del passato e paradigma dell'antico: per una rilettura del De legibus di Cicerone*, in *Incontri triestini di filologia classica* 9, 2009-2010, 10 ss., part. 11 e nt. 32. Si v. anche Hor. ep. 15. 23: *fautores nequitiae* e Cic. ad Att. 16: *fautores illius flagitis*.

<sup>23</sup> CI. 5. 14.8 (Imp. Theod., Valent. aa Hormisdas pp.) *Hac lege decernimus, ut vir in his rebus, quas extra dotem mulier habet, quas Graeci dicunt, nullam uxore prohibente habeat communionem nec aliquam ei necessitatem imponat. Quamvis enim bonum erat mulierem, quae se ipsam marito committit, res etiam eiusdem pati arbitrio gubernari, attamen quoniam conditores legum aequitatis convenit esse fautores, nullo modo, ut dictum est, muliere prohibente virum in paraphernis se volumus immiscere* V id. ian. post. consulatum Protogenis et Asterii.

<sup>24</sup> CI. 7.6.3 (Imp. Iustin. a. Apioni pp.): *Nemo arbitretur in posterum licentiam futuram consultationibus ultra statuti temporis vivendi spatia neque per oblationem precum neque per sacrum rescriptum super reparatione temporum indulgendum neque sub praetextu quodam altero: sed omnibus incumbendum esse vigilantia diligentia, quo provocationes eorum intra statutum tempus introducantur, ita ut etiam gesta in iudicio, contra quod provocatum est, non prope finem temporis tradantur scrinio sacrarum epistularum, ne praepediatur per astutias fatalis rei terminus, sed aut statim, postquam appellatum sit, aut non minus quam ante dimidiam partem temporis praebeantur scrinio, ne, quod per angustias contingit temporum, tardus appellationis fautor suo dispendio refutetur. Dat. Kal. Dec. Constantinopoli Magno cons. Cfr., in tema di *manumissio del servus communis*, anche CI. 7.7.2 (Imp. Iust. a. Iul. pp.): *Cum igitur nos sensum huiusmodi legati crebra indagazione adgredientes duplicem esse eum opinamur: aut enim putavit testator liberum fieri posse ex parte servum, qui huiusmodi legatum ei reliquit, aut, si hoc minime cogitavit, adfectu socii fecit, ut ei adquiratur, heredes autem suos eundem servum possidere minime voluit, ut sit manifestum a suo patrimonio penitus esse eum alienatum: in tali itaque comparatione nos, qui fautores libertatis sumus, sic ambiguam testatoris interpretamur voluntatem, tamquam si voluit eum libertate in suam partem donare. Dat. Constantinopoli xv kal. dec. Lampadio et Oreste VV. cons.**

<sup>25</sup> CTh. 9.29; CI. 9.39.

Altra preliminare precisazione è che in questo lavoro, esplicitamente dedicato al *crimen receptatorum*, non v'è spazio per i casi speciali di furto - il *furtum oblatum*, *conceptum* e *prohibitum* – che, presenti sin da epoca assai risalente, si avvicinano molto alla ricettazione. Come è noto, Gaio nel terzo libro delle sue *Institutiones*, dopo aver dedicato alcune righe ai cd. *genera furtorum*<sup>26</sup> e uno spazio maggiore alla differenza tra *furtum manifestum* e *nec manifestum*<sup>27</sup>, si sofferma sulle definizioni, previste dalla legge delle XII Tavole, di *furtum conceptum*, il furto nascosto - cioè il caso in cui la refurtiva venga ritrovata in casa di un soggetto che Gaio precisa non sia il ladro (*quamuis fur non sit*) durante una particolare perquisizione<sup>28</sup> – e di *furtum oblatum*, letteralmente il furto trasferito, che si verificava quando i beni sottratti dal ladro e poi consegnati al *fur conceptus* venissero su richiesta di questi spostati in un'altra dimora e lì ritrovati<sup>29</sup>.

Si tratta di passi noti che sono stati studiati ampiamente dalla dottrina, ad esempio, per la singolarità della *perquisitio lance licioque*<sup>30</sup> o per la non necessarietà del dolo per il caso di *furtum conceptum*. A giudizio della maggior parte degli studiosi ci si troverebbe dinanzi ad un caso di ricettazione, dal momento che il proprietario della casa in cui è avvenuto il ritrovamento sarebbe un soggetto diverso sia dal proprietario delle *res* sia dal ladro<sup>31</sup>, anche se vi è chi ha sostenuto che la legge delle XII

<sup>26</sup> Gai. 3.183: *Furtorum autem genera Ser. Sulpicius et Masurius Sabinus IIII esse dixerunt, manifestum et nec manifestum, conceptum et oblatum; Labeo duo, manifestum et nec manifestum; nam conceptum et oblatum species potius actionis esse furto cohaerentes quam genera furtorum; quod sane uerius uidetur, sicut inferius apparebit. Sui genera furtorum, v. da ult., L. Lantella, Il lavoro sistematico nel discorso giuridico romano (Repertorio di strumenti per una lettura ideologica), in Prospettive sistematiche nel diritto romano, Torino, 1976, 40; M. A. Fenocchio, Sulle tracce del delitto di furto. Genesi, sviluppi, vicende, Napoli 2008, 269 ss.*

<sup>27</sup> Gai. 3.184 – 185: *Manifestum furum quidam id esse dixerunt, quod dum fit, deprehenditur. alii uero ulterius, quod eo loco deprehenditur, ubi fit, uelut si in oliueto oliuarum, in uineto uuarum furtum factum est, quamdiu in eo oliueto aut uineto fur sit; aut si in domo furtum factum sit, quamdiu in ea domo fur sit. alii adhuc ulterius eo usque \*\*\*\* manifestum furum esse dixerunt, donec perferret eo, quo perferre fur destinasset. alii adhuc ulterius, quandoque eam rem fur tenens uisus fuerit; quae sententia non optinuit. sed et illorum sententia, qui existimauerunt, donec perferret eo, quo fur destinasset, deprehensum furum manifestum esse, ideo non uidetur probari, quia magnam recipit dubitationem, utrum unius diei an etiam plurium dierum spatio id terminandum sit; quod eo pertinet, quia saepe in aliis ciuitatibus surreptas res in alias ciuitates uel in alias prouincias destinant fures perferre. ex duabus itaque superioribus opinionibus alterutra adprobatur; magis tamen plerique posteriorem probant. 185. Nec manifestum furum quid sit, ex iis, quae diximus, intellegitur. nam quod manifestum non est, id nec manifestum est.*

<sup>28</sup> Gai. 3.186: *Conceptum furum dicitur, cum apud aliquem testibus praesentibus furtiua res quaesita et inuenta est. nam in eum propria actio constituta est, quamuis fur non sit, quae appellatur concepti. Cfr. anche Gell.11.18.12. Sul furto conceptum F.P. Gulli, Del furto conceptum secondo le XII Tavole e la legislazione posteriore, in AG 33, 1884, 107 ss.; D. Daube, Some comparative Law – furto conceptum, in TR. 15, 1937, 53 ss.; C. St. Tomulescu, Die Rolle der actio furti concepti in F. De Visscher Annschauung, in RIDA 15, 1968, 445 ss.; R. La Rosa, La repressione del furto in età arcaica. Manus iniectio e duplione damnum decidere, Napoli 1990, 63 ss.; O. Licandro, Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del diritto romano, Torino 2004, 409 ss., Id., Domicilium. Il principio dell'inviolabilità dalle XII tavole all'età tardoantica. Lezioni di esegesi, Torino 2009, 48 ss. (che inquadra il caso del furto conceptum e la stessa perquisitio lance licioque nel più ampio ambito dell'intangibilità del domicilio); M. A. Fenocchio, Sulle tracce del delitto di furto, cit. 287 ss., ivi ult. bibl.*

<sup>29</sup> Gai. 3.187: *Oblatum furum dicitur, cum res furtiua tibi ab aliquo oblata sit eaque apud te concepta sit, utique si ea mente data tibi fuerit, ut apud te potius quam apud eum, qui dedit, conciperetur. nam tibi, apud quem concepta est, propria aduersus eum, qui optulit, quamuis fur non sit, constituta est actio, quae appellatur oblata. Il furto prohibitum, invece, era previsto nel caso di colui che abbia vietato, a chi lo volesse, di cercare la refurtiva (Gai. 2.88: Est etiam prohibiti furti actio aduersus eum, qui furtum quaerere uolentem prohibuerit). Su questa figura v. oltre agli aa. riportati supra P. Krüger, Über furto conceptum prohibitum und non exhibitum, in ZSS. 5, 1884, 220*

<sup>30</sup> Sulla *perquisitio lance licioque* v., ad es., J. G. Wolf, Lanx und licium. Das rituale Haussuchung im altrömische Rome, in Symptica F. Wieacker 1970, 59 ss.; A. Guarino, Partes necessariae, ora in Pagine di diritto romano 4, Napoli 1994, 195 ss.; L. Franchini, La desuetudine delle XII Tavole nell'età arcaica, Milano 2005, 40 ss.; M. Zablocka, Lance et licio, 2012, 359 ss.

<sup>31</sup> V., per tutti, A. Guarino, Diritto privato romano<sup>12</sup>, Napoli 2001, 987 s.; G. Franciosi, Corso storico istituzionale di diritto romano, Torino 2014, 539 s.

Tavole non avrebbe distinto se la refurtiva fosse stata ritrovata presso la abitazione del ladro o di un terzo non *fur*<sup>32</sup>.

Ma non è il caso di ripercorrere tutte queste problematiche, ciò che qui interessa è che, ammesso ci si trovi in presenza di un caso di ricettazione, la sanzione non appare quella prevista per un *crimen*. Quella condotta è sanzionata, invece, con un' *actio furti in triplum*, che ha tutte le caratteristiche di una pena privatistica e pecuniaria, di matrice chiaramente civilistica. Siamo fuori da un *crimen* straordinario e quindi in un ambito diverso da quello oggetto di tale indagine.

Analogamente non credo che abbia a che fare con questa ricerca il comportamento, sanzionato dal pretore, di chi abbia rubato, ricevuto o danneggiato le *res* di altri soggetti in occasione di un incendio, di un crollo, di un naufragio, della cattura di una nave o di una zattera<sup>33</sup>.

La notizia dell'esistenza di questa clausola editale ci è pervenuta attraverso un passo tratto dal cinquantaseiesimo libro del commento all'editto di Ulpiano e riportato dai compilatori in un titolo apposito:

D.47.9.1 pr. (Ulp. 56 *ad ed.*): Praetor ait: "In eum, qui ex incendio ruina naufragio rate nave expugnata quid rapuisse recepisse dolo malo damnive quid in his rebus dedisse dicitur: in quadruplum in anno, quo primum de ea re experiundi potestas fuerit, post annum in simplum iudicium dabo. Item in servum et in familiam iudicium dabo"<sup>34</sup>.

Il pretore prevedeva che nei casi su riportati sarebbe stata disposta un'azione *in quadruplum* nel corso dell'anno, o *in simplum* oltre l'anno. Come si può notare con facilità, ci troviamo ancora in un ambito civilistico; anche in questo caso viene prevista un'azione civile consistente in un risarcimento di natura esclusivamente patrimoniale e senza alcuna rilevanza della condizione degli autori dell'atto<sup>35</sup>.

### 3.- Le differenze con il caso dei complici.

Ancora una precisazione. Il caso della *receptatio* non deve essere affiancato al fenomeno della complicità. Infatti, non solo un testo di Marciano, posto dai compilatori in apertura di D. 47.16<sup>36</sup> ma

<sup>32</sup> M. A. Fenocchio, *Sulle tracce del delitto di furtum*, cit. 181 ss., il quale ha parlato di "mancata distinzione, nelle XII Tavole, tra ricettazione e furto; nel sistema decemvirale il ladro e il ricettatore non *fur* presso cui fosse stata *concepta* la refurtiva erano livellati nella considerazione normativa, e ritenuti pur sempre autori di un *furtum*"

<sup>33</sup> Si tratta, come è noto dell'*edictum de incendio ruina naufragio rate nave expugnata*, di origine pretoria, di data incerta ma che, essendo stato conosciuto e commentato da Labeone, può essere attribuito all'età repubblicana. Su questa clausola editale v., oltre a O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*<sup>3</sup>, Leipzig 1927, rist. Aalen 1985, 396 s., L. Minieri, *Exurere adurere incendere. Studi sul procurato incendio in diritto romano*, Napoli 2012, 6 ss., ivi ult. bibl.

<sup>34</sup>(D. 47.9.1 pr.: Il pretore dice: "Accorderò una azione contro colui che ha strappato, ricettato dolosamente o prodotto un danno durante un incendio, una rovina (un crollo), un naufragio o nel caso di una zattera o una nave in pericolo (presa d'assalto). Accorderò questa azione in quadruplo se sarà intentata entro l'anno a partire dal giorno in cui sarà stata intentata. Se sarà intentata oltre l'anno sarà accordata un'azione *in simplum*. Accorderò la stessa azione anche contro uno schiavo un componente della famiglia").

<sup>35</sup> Prima di abbandonare questo argomento credo sia interessante soffermarsi su una parte del commento all'editto di Labeone (o dello stesso Ulpiano) in cui si specifica che solo per il caso della acquisto illecito di beni sarebbe stato necessario provare l'esistenza del *dolus malus*, circostanza non necessaria per chi avesse sottratto o danneggiato cose altrui (D. 47.9.3.3, Ulp. 56 *ad ed.*). Il giurista, commentando parola per parola il testo dell'editto, spiega che la necessità del dolo in tal caso è indispensabile perché chi acquista da altri potrebbe non sapere o potrebbe tenerla presso di sé per custodirla o per farla salva. Ciò potrebbe indicare, almeno per un caso specifico, il superamento di una sorta di responsabilità oggettiva di chi abbia presso di sé oggetti altrui, come sembra, invece, prevedesse la legge delle XII Tavole in materia di *furtum conceptum*.

<sup>36</sup> Si tratta di D. 47.16.1 (Marc. 2 *publ. iud.*) che verrà esaminato tra poco.

la stessa nozione di concorso di persone nel delitto si rivela incompatibile con la figura dei *receptatores*<sup>37</sup>.

Dalle numerose testimonianze in materia<sup>38</sup>, infatti, si tende ad individuare la complicità in un'attività di partecipazione che, sia a livello materiale che morale, precede sempre la realizzazione del reato, ponendosi all'inizio della fase esecutiva o addirittura anticipandola.

Leggiamo, ad esempio, in rapida sequenza due testi di Gaio:

Gai. 3.202: Interdum furti tenetur qui ipse furtum non fecerit, qualis est cuius ope consilio furtum factum est. In quo numero est qui fummo tibi excussit, ut eos alius subriperet, vel obstitit tibi, ut alius subriperet, aut oves aut boves tuas fugavit, ut alius eas exciperet...<sup>39</sup>.

D. 47.2.55(54).4 (Gai. 13 *ad edict. prov.*): Qui ferramenta sciens commodaverit ad effringendum ostium vel armarium, vel scalam sciens commodaverit ad ascendendum: licet nullum eius consilium principaliter ad furtum faciendum intervenerit, tamen furti actione tenetur<sup>40</sup>.

Nel primo testo, il giurista definisce il complice come colui il quale, pur non realizzando il fatto tipico, cioè il furto, coopera al suo compimento. Seguono tre esempi: è complice colui il quale ti abbia fatto cadere le monete, affinché un altro le sottraesse, oppure colui il quale ti si sia all'improvviso parato davanti, affinché un altro si appropriasse delle medesime monete, oppure ancora colui il quale abbia allontanato le tue pecore e i tuoi buoi, affinché un altro se ne impossessasse<sup>41</sup>.

Nel secondo passo, invece, Gaio informa che contro colui il quale abbia dato in comodato degli arnesi da scasso ad un terzo allo scopo, conosciuto, di aprire porte e armadi oppure abbia comodato una scala al fine, conosciuto, di permettere l'ascensione, si possa agire con l'azione di furto, *licet nullum eius consilium principaliter ad furtum faciendum intervenerit*<sup>42</sup>.

<sup>37</sup> Su questo aspetto v. anche M. Gelardi, *L'oggetto giuridico del favoreggiamento come dover essere del processo*, Milano 1993, 17 ss. Lo studioso, pur non essendo un romanista o uno studioso del diritto intermedio, dedica alcune pagine al diritto romano e dall'analisi di svariate fonti conclude che il medesimo fatto di aiutare il reo a nascondere gli oggetti di provenienza illecita si configura talvolta come reato autonomo - e con pene proprie della *cognitio extra ordinem* - talaltra come "coeso" al reato principale, con una forte ambivalenza di fondo. Le sue conclusioni, però, (quanto al solo diritto romano, naturalmente) non mi sembrano del tutto esenti da mende.

<sup>38</sup> Cfr., ad esempio, Gai. 3.202; D. 47.2.50.4; D. 47.2.52.13; D. 47.2.55 (54).4.

<sup>39</sup> (Gai. 3.202: A volte è tenuto per furto chi il furto personalmente non ha commesso, come colui per il cui appoggio e consiglio il furto è stato eseguito. Rientra nel numero chi ti ha fatto cadere i soldi, perché un altro li sottraesse; o chi mise in fuga le tue pecore e i tuoi buoi, perché un altro li prendesse. . .). Utilizzo qui la traduzione di E. Nardi, *Le istituzioni giuridiche romane: Gaio e Giustiniano* 1, Milano 1991, 104 s.

<sup>40</sup> (D. 47.2.55(54).4 : Chi abbia scientemente comodato degli arnesi per scassinare una porta o un armadio o abbia scientemente comodato una scala per salire : sebbene alcun suo consiglio intervenga principalmente nel porre in essere il furto, tuttavia è tenuto con l'azione di furto.).

<sup>41</sup> Cfr., tra i numerosissimi studiosi che si sono occupati del testo, tra gli altri, P. Huvelin, *Études sur le furtum dans le très ancien droit romain*, 2, Lyon Paris 1915, rist. Roma 1968, 394 ss.; B. Albanese, *La nozione del furtum fino a Nerazio*, in *AUPA* 23, 1953, 54 ss.; G. MacCormack, *Culpa*, in *SDHI* 38, 1972, 173 ss.; H. Ankum, *Actions by which we claim a thing (res) and a penalty (poena) in classical roman law*, in *BIDR* 85, 1982, 32; L.C. Winkel, *<Sciens dolo malo> et <ope consilio>: ancêtres des conceptions modernes?*, in *Mélanges F. Wubbe*, Fribourg 1993, 581 s.; V. M. Amaya Garcia, *Coautoria y complicidad: estudio histórico y jurisprudencial*, Madrid 1993, 43 ss.; B. Bonfiglio, *Spunti di riflessione su istigazione e complicità*, in *Atti del II Convegno sulla problematica contrattuale in diritto romano, 11-12 maggio 1995, in onore di Dell'Oro*, Milano 1998., 203; P. Ferretti, *Complicità e furto nel diritto romano*, Milano 2005, 157 ss.

<sup>42</sup> Sul passo, si v., ad esempio, C. Ferrini, *Diritto penale romano. Teorie generali* Milano 1899, 112; G. F. Falchi, *Diritto penale romano (dottrine generali)*<sup>2</sup>, Padova 1937, 219; G. Longo, *La complicità*, cit., 138 s.; C. Gioffredi, *I principi del diritto penale romano*, Torino 1970, 116; G. MacCormack, *Ope consilio furtum factum*, in *RHD* 51, 1983, 286; M. D. Floria Hidalgo, *La Casuística del Furtum en la Jurisprudencia romana*, Madrid 1991, 87; V. M. Amaya

Quanto detto è sufficiente per comprendere che la consumazione dell'illecito avrebbe precluso il sorgere stesso del concorso di persone e dato origine a diverse figure di illecito.

#### 4.- Le differenze con il caso dell'aiuto prestato ai *servi fugitivi*.

Dall'analisi etimologica qui condotta e dal resto delle considerazioni finora proposte, mi sembra che non possa intravedersi nella *receptatio*, o meglio nel *crimen receptatorum*, se non con difficoltà, un caso simile alla odierna ricettazione – acquisto di cose rubate con la consapevolezza della loro origine furtiva - ma ci si debba orientare verso il favoreggiamento personale nei confronti di *latrones* o di autori di altri crimini.

Da questo ambito, poi, mi pare sia escluso il caso di chi nasconda schiavi fuggitivi. La situazione nei fatti è la stessa trattandosi dell'atto del nascondersi degli esseri umani da parte di persone che, per questa loro attività, ostacolano la ricerca compiuta da altri soggetti. Dal punto di vista giuridico, però, la questione è completamente diversa come si ricava in modo esemplare da un passo del primo libro del commento all'editto di Ulpiano posto dai compilatori in apertura del titolo *De fugitivis*:

D. 11.4.1 pr. (Ulp. 1 *ad ed.*): Is qui fugitivum celavit fur est.<sup>43</sup>

Nella sua lapidarietà, il brano mi sembra chiarissimo: il soggetto che viene “celato” non è un individuo libero, anche se un bandito che potrebbe essere nascosto dinanzi agli uomini che lo cercano e che potrebbe, casomai, spostarsi per compiere altre scorriere tornando poi a celarsi di nuovo, ma un servo che è di proprietà di un altro soggetto. Il consapevole ricetto del servo equivale ad un furto, in quanto lo schiavo viene trattenuto *invito domino*<sup>44</sup>.

In questo senso credo debba intendersi quanto lo stesso giurista specifica in un passo in materia di furto, tratto dal quarantaduesimo libro del commento *ad Sabinum*:

D. 47.2.48. 2-3 (Ulp. 42 *ad Sab.*): Qui ex voluntate domini servum recepit, quin neque fur neque plagiarius sit, plus quam manifestum est: quis enim voluntatem domini habens fur dici potest? 3. Quod si dominus vetuit et ille suscepit, si quidem non celandi animo, non est fur, si celavit, tunc fur esse incipit. Qui igitur suscepit nec celavit etsi invito domino, fur non est.<sup>45</sup>

Il giurista evidenzia come possa essere qualificato chi riceve uno schiavo per volere del proprietario e afferma che non debba essere ritenuto né ladro né plagiario; lo stesso avviene se chi se ne occupa

Garcia, *Coautoria y complicidad*, cit., 46; B. Bonfiglio, *Spunti di riflessione*, cit. 204 s.; P. Ferretti, *Complicità*, cit., 163 ss.

<sup>43</sup> (D. 11.4.1 pr.: Colui che ha nascosto un servo fuggitivo è ladro.) Riporto qui la traduzione di S. Schipani (cur.), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione 2*, Milano 2005, 359.

<sup>44</sup> Sul passo e più in generale sul problema dell'assistenza data agli schiavi fuggitivi, P. Huvelin, *Études sur le furtum*, cit. 106, 140 ss.; R. Lambertini, *Plagium*, Milano 1980, 116, 140 s.; F. Reduzzi, *Schiavi fuggitivi, schiavi rubati, “servi corrupti”*, in *Atti del Convegno GIREA. 2006 di Salamanca su “Resistencia, sumisión e interiorización de la dependencia”*, *Studia Historica (Historia Antigua)* 25, 2007, 325 ss.; ora, con modifiche e con il diverso titolo, *Servi fugitivi e corruptio servi*, in Id., *‘Quasi secundum hominum genus. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano*, Napoli 2014, 47 ss., part. 53, a cui adde V. Neri, *I marginali nell'Occidente tardo antico. Poveri, ‘infames’ e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998, 149 ss.

<sup>45</sup> (D. 47.2.48. 2-3: E' più che evidente che colui che ha presso di sé uno schiavo secondo la volontà del proprietario non è né ladro né plagiario: chi, infatti, avendo secondo la volontà di questi potrebbe essere definito ladro? Poiché se il proprietario lo vieta e quello lo accoglie, ma senza intenzione di nascondere, non è ladro, mentre se lo ha nascosto, allora comincia ad essere ladro. Colui che ha accolto ma non nascosto, sebbene contro la volontà del proprietario, non è ladro.)



lo fa in modo palese, evidente<sup>46</sup>. Non è dunque l'attività dell'accogliere in sé, ma quella del *celare* che determina l'inclusione nel furto.

Sono, quindi, due situazioni diverse: colui che dà asilo ai *latrones* può essere considerato alla pari di quello che nasconde e potrà subire una pena simile, ma non sarà mai considerato *fur*. Diversamente, colui che nasconde uno schiavo verrà considerato ladro perché sottrae – o forse meglio contribuisce a sottrarre - al proprietario un suo bene.

## 5.- I primi casi.

Il primo caso di un probabile favoreggiamento di cui si ha notizia è contenuto in un passo di Livio relativo al senatoconsulto *de bachanalibus*:

Liv. 39.17.3: Edixerunt deinde, ne quis quid fugae causa vendidisse neve emisse uellet; ne quis reciperet, celaret, ope ulla iuaret fugientes<sup>47</sup>.

Nel passo viene ricordata una delle disposizioni che i consoli presero quando venne scoperta la cd. *coniuratio* dei seguaci dei riti bacchici su delazione di Ispala Fecennia<sup>48</sup>. Davanti all'assemblea popolare i magistrati disposero premi per coloro che avessero dato notizie sui partecipanti ai riti bacchici o avessero condotto dinanzi ai consoli alcuni tra i colpevoli o, ancora, avessero denunciato persone assenti che, non presentandosi, avrebbero dovuto essere condannate in contumacia. Prevedero, inoltre, che – ed è questo il punto che qui interessa – fosse vietato vendere o comprare qualsiasi cosa da chi si accinga a fuggire e che non venga prestato alcun asilo o aiuto ai fuggitivi.

Il passo di Livio è molto interessante e l'uso dei verbi adoperati dallo storico patavino fanno pensare proprio alla situazione di chi viene nascosto (*recipere, celare, iuare*) ma non sappiamo se poi vi sia stato realmente (anche se è lecito ipotizzarlo) qualche caso di assistenza o asilo a soggetti in fuga per aiutarli ad evitare le gravi sanzioni previste per i congiurati.

Il primo intervento imperiale in materia è rappresentato, invece, da una *epistula* di Traiano a proposito di abigeato. Callistrato, in un passo del sesto libro del *de cognitionibus*, poi inserito dai compilatori giustinianeî proprio nel titolo *de abigeis*, riferisce che i soggetti che prestavano aiuto e rifugio ai ladri di bestiame dovessero essere condannati con la pena della *relegatio* fuori d'Italia per dieci anni:

D. 47.14.3.3 (Call. 6 *de cogn.*): Receptores abigeorum qua poena plecti debeant, epistula divi Traiani ita cavetur, ut extra terram Italiam decem annis relegarentur<sup>49</sup>.

Il provvedimento è attribuito a Traiano ed è quindi collocabile tra la fine del primo e l'inizio del secondo secolo dopo Cristo ma, dal momento che in tema di abigeato è anche riportata nelle fonti la notizia di un importante rescritto di Adriano relativo alla provincia della Betica, parte dell'odierna Andalusia<sup>50</sup>, molti studiosi hanno ritenuto che Callistrato possa essersi sbagliato e che il provvedimento traiano dovesse, invece, essere attribuito anch'esso ad Adriano<sup>51</sup>. Contro questa ipotesi sta, però, la circostanza che il provvedimento di Traiano prevedeva come pena il divieto di

<sup>46</sup> Su D. 47.2. 48. 2- 3 R. Lambertini, *Plagium*, cit.118 ss. F. Reduzzi, *Schiavi fuggitivi, schiavi rubati, "servi corrupti"*, cit. 327 s.; Id., *'Quasi secundum hominum genus.*, cit. 47 ss, part.53 e 62 s. Più in generale sul *plagium* v. F. Lucrezi, *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio 5*, Torino 2010, passim.

<sup>47</sup> (Liv. 39.17.3: Poi pubblicarono un editto " che nessuno vendesse o comperasse qualsiasi cosa per fuggire e che nessuno desse ricovero, celasse o prestasse aiuto ai fuggitivi").

<sup>48</sup> Sulla repressione dei riti bacchici e la figura di Ispala Fecennia v. G. Franciosi, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo allo studio della famiglia romana*<sup>6</sup>, Napoli 1999, 21 ss.:

<sup>49</sup> (D. 47.14.3; I favoreggiatori degli abigei debbono essere puniti con la pena della relegazione al di fuori d'Italia come previsto in una epistola del Divo Traiano).

<sup>50</sup> L. Minieri, F. Lucrezi, *Atroces abactores*, in *SDHI* 81, 2015, 97 ss. part. 100 s.

<sup>51</sup> Si v., per tutti, U. Brasiello, sv. *Abigeatus (diritto romano)*, in *NNDI* 1, Torino 1957, 174 .

rientrare in Italia, cosa che non avrebbe avuto senso per una attività criminale effettuata in Spagna. Potrebbe allora essere preferibile ritenere la fonte degna di fede, anche perché pure in Italia i fenomeni del brigantaggio e dell'abigeato erano molto diffusi.

Al di là della attribuzione ad un imperatore o all'altro il passo costituisce, però, la prova che nel secondo secolo l'attività dei *receptatores* inizia ad essere repressa con pene tipiche della *cognitio extra ordinem*. Anche se si tratta di un provvedimento singolo e non certo di una fattispecie con caratteristiche e pene stabilmente regolate, si deve sottolineare che il passo di Callistrato permette di intravedere un primo accenno al ricorso ad una sanzione pubblica nell'ipotesi dei soggetti che diano aiuto ed asilo a coloro che abbiano commesso particolari reati. L'emanazione di questo rescritto - così come ho già spiegato in altra occasione<sup>52</sup> -, se non costituisce la prova certa che il *crimen* sia stato già compiutamente configurato, consente di affermare che da questa data parrebbe incominciare ad esservi una particolare attenzione degli imperatori e dei loro funzionari per questi comportamenti<sup>53</sup>.

Ciò mi sembra sia confermato da un passo di Marciano tratto dai suoi libri *de publicis iudiciis* e relativo alla procedura seguita nel processo criminale nelle province e, nel caso specifico, all'attività degli irenarchi:

D. 48.3.6.1 (Marc. 2 *de iud. publ.*): 1. Sed et caput mandatorum exstat, quod divus Pius, cum provinciae Asiae praeerat, sub edicto proposuit, ut irenarchae, cum adprehenderint latrones, interrogent eos de sociis et receptatoribus et interrogationes litteris inclusas atque obsignatas ad cognitionem magistratus mittant. Igitur qui cum elogio mittuntur, ex integro audiendi sunt, etsi per litteras missi fuerint vel etiam per irenarchas perducti.

Nel passo è riportato un editto di Antonino Pio, all'epoca non ancora imperatore ma proconsole d'Asia, relativo ai compiti di questi funzionari, i quali, al momento dell'arresto di *latrones*, dovevano interrogarli su eventuali *socii*, cioè i complici<sup>54</sup>, e sui *receptatores*, i favoreggiatori e poi inviare al proconsole i risultati della loro indagine. Gli imputati, poi, dovevano essere condotti, insieme agli stessi irenarchi o muniti degli esiti degli interrogatori redatti in appositi verbali chiusi e sigillati, dinanzi al magistrato, il quale doveva procedere a reinterrogarli per verificare puntualmente la regolarità e la precisione dell'inchiesta condotta dal funzionario<sup>55</sup>.

<sup>52</sup> Si v. quanto ho sostenuto a proposito della repressione degli incendi (L. Minieri, *Exurere adurere incendere*, cit.), in tema di contrasto all'abigeato (L. Minieri, F. Lucrezi, *Atroces abactores*, cit.101 ss.) e della modifica dei confini (L. Minieri, *Il furto di terra nel Tardo Antico*, in *Iura and Legal Systems* 4, 2017, 6 ss. Sul tema v. anche F. Lucrezi, *Il furto di terra e di animali in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio*, 7, Torino2015, 45 ss. ).

<sup>53</sup> Oltre che all'abigeato l'attività dei favoreggiatori doveva essere collegata anche ad altri *crimina* come sembra potersi ricavare da un passo tratto dai *libri decretorum* di Paolo e inserito nel titolo *de poenis* del quarantottesimo libro dei *Digesta* giustiniani: D. 48.19.40 (Paul. 3 *decr.*): *Metrodorum, cum hostem fugientem sciens susceperit, in insulam deportari, Philocteten, quod occultari eum non ignorans diu dissimulaverit, in insulam relegari placet*. (D. 48.19.40: E' giusto che Metrodoro, il quale aveva scientemente accolto un nemico in fuga, sia deportato in una isola. Filottete sia relegato in un'isola poiché lo (il nemico in fuga?) nascose a lungo non ignorandone le condizioni.). Il passo che non presenta indicazioni di data o luogo - e che forse è stato riportato solo per indicare le pene previste - riguarda l'attività di favoreggiatori che danno ricetto a nemici in fuga. Data l'esiguità della fonte non si può collegare questa situazione ai *receptatores* ed è forse preferibile pensare si tratti di una diversa fattispecie. Da notare le sanzioni che risultano essere di natura ovviamente personale e non patrimoniale.

<sup>54</sup> Sui *socii* v. C. Ferrini, *Esposizione storica*, cit. 110 s., il quale sottolinea che con questo termine (o con *participes*) nelle fonti vengono indicati di regola coloro che intervengono direttamente nella consumazione del delitto. Ciò è interessante anche ai fini della valutazione di un possibile concorso nel reato; è probabile che il riferimento alle due categorie sia stato utilizzato nella costituzione per indicare due tipologie di soggetti, una concorrente al reato e l'altra esterna. Per qualche esempio di utilizzo in tal senso di *socii* v. Paul. Sent. 5.14.1; D. 48.6.1; CI. 9.41.4.

<sup>55</sup> Si tratta di una vicenda - e di un passo - molto noti e assai interessanti, oggetto di indagine da parte di numerosi studiosi che più volte e sotto profili diversi li hanno esaminati. Al di là dei singoli aspetti si tratta di uno spaccato del processo (e della procedura) criminale nelle province durante il periodo tardo antico. Tra la numerosa bibliografia mi

Si tratta di un passo molto noto e che anche di recente è stato riesaminato sotto determinati aspetti, ma che qui interessa soltanto perché Marciano specifica l'oggetto dell'interrogatorio. Non si chiede al prigioniero dove avesse nascosto la refurtiva o, ad esempio, quale fosse la sua provenienza, ma piuttosto si cerca di ricavare notizie sui suoi correi o su chi gli avesse permesso di trovare rifugio.

Aver posto l'attenzione su questo particolare mi sembra costituisca la prova della diffusione dell'attività dei *receptatores* nel secondo secolo, soprattutto nelle province ma anche in Italia, se è corretta l'interpretazione qui proposta del provvedimento traiano.

Ma se la lettura del passo ora avanzata può provare l'entità di un tale fenomeno e di conseguenza la necessità di reprimerlo, non credo che possa provare un completo consolidamento per quell'epoca di una autonoma fattispecie con precise caratteristiche e specifiche sanzioni.

## 6.- I giuristi di età severiana.

In età severiana i giuristi si occupano dei *receptatores* in molte occasioni. Ad esempio, oltre che nei passi già esaminati di Callistrato, Ulpiano e Marciano, compaiono negli elenchi di autori di reati gravi e per questo sottoposti alla *cognitio* di magistrati di creazione imperiale.

Paolo li inserisce nella lista degli autori di reati che sono di competenza esclusiva del *praefectus vigilum*:

D. 1.15.3.1 (Paul. *lib. sing. de off. praef. vigil.*): Cognoscit praefectus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raptoribus receptatoribus, nisi si qua tam atrox tamque famosa persona sit, ut praefecto urbi remittatur<sup>56</sup>.

Nel passo, peraltro notissimo e su cui si è soffermato di recente il Santalucia<sup>57</sup>, Paolo riferisce che sono di competenza del *praefectus vigilum* i reati commessi da incendiari, scassinatori, ladri, rapinatori e favoreggiatori, cioè gli autori di quei crimini che turbavano più ampiamente l'ordine pubblico e la vita cittadina, perché più diffusi e comuni. Di tali reati il *praefectus vigilum* nell'età severiana doveva avere ottenuto la competenza esclusiva e solo nel caso si trattasse di un colpevole particolarmente noto per la sua attitudine criminale o per l'atrocità delle sue gesta, il caso doveva essere ricondotto al *praefectus urbi*.

Dalla inclusione dei *receptatores* in questo elenco sembra potersi ricavare che questi soggetti venivano considerati alla stessa stregua di ladri e malfattori, ma allo stesso tempo distinti da essi, e

---

limite a citare V. Marotta, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988, 289 ss.; Id., *Mandata principum*, Torino 1991, 17 ss., 154 ss 166 ss.; Id., *L'elogium nel processo criminale (secoli III e IV D. C.)*, in F. Lucrezi e G. Mancini (curr.), *Crimina e delicta nel Tardo Antico*, Milano 2003, 69 ss. ; G. Lanata, *Morire di chirurgia o morire di polizia? Variazioni sulla Novella 13*, ora in Id., *Società e diritto nel mondo antico. Sei saggi sulle Novelle giustiniane*, Torino, 1994, 15 ss.; G. Zanon, *A proposito di D.48,3,5 (Marcian. 2 'de iud. publ.)*, in *Index* 26, 1998, 169 ss.; P. Garbarino, *Osservazioni in tema di competenza giurisdizionale criminale nelle province alla luce di Ed. XIII, 17 e 22 e di Nov. 134, 5*, in F. Botta (cur.) *Il diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione*, Torino 2003, 69 ss., part. 84 ss.; L. Loschiavo, *Autodifesa, vendetta, repressione poliziesca. La lotta al brigantaggio nel passaggio dalle province tardo imperiali ai regni romano – barbarici*, ibidem 108ss., part.110 e nt.19; F. Botta, *L'iniziativa processuale criminale delle personae publicae nelle fonti giuridiche di età giustiniana*, in S. Puliatti e A. Sanguinetti (curr.), *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro*, Milano 2000, 298 ss.; Id., *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis" e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini* 1, Milano 2008, 281 ss., part. 317 ss.

<sup>56</sup> (D. 1.15.3.1: Il prefetto dei vigili opera la cognizione nei confronti degli incendiari, scassinatori, ladri, rapinatori, ricettatori, a meno che si tratti di persona tanto atroce e tanto famigerata da essere rimessi al prefetto dell'Urbe). Riporto qui la traduzione di S. Schipani (cur.), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione* 1, Milano 2005, 127.

<sup>57</sup> Sulla competenza del *praefectus vigilum* v., oltre a L. Minieri, *Exurere adurere incendere*, cit.30 ss., soprattutto B. Santalucia, *Incendiari, ladri, servi fuggitivi: i grattacapi del 'praefectus vigilum'*, in *Index* 40, 2012, 387 ss. e bibl. ivi.

che la loro attività criminale doveva essere talmente dannosa – anche se in modo indiretto - per la vita dell'*urbs* da rendere necessario sottoporli alla *cognitio extra ordinem*<sup>58</sup>.

Anche nelle province l'attività dei *receptatores* doveva essere considerata di notevole pericolosità (e soprattutto necessaria al compimento di altri reati) dal momento che essi vengono inseriti affianco ai sacrileghi, briganti, plagiatori e ladri negli elenchi di criminali che dovevano essere sottoposti alla giurisdizione esclusiva del governatore provinciale, come risulta da un famoso brano del *de officio proconsulis* di Ulpiano:

D. 1.18. 13 pr. (Ulp. 7 *de off. proc.*) Congruit bono et gravi praesidi curare, ut pacata atque quieta provincia sit quam regit. Quod non difficile optinebit, si sollicitate agat, ut malis hominibus provincia careat eosque conquirat: nam et sacrilegos latrones plagarios fures conquerere debet et prout quisque deliquerit, in eum animadvertere, receptoresque eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest<sup>59</sup>.

Per il giurista di Tiro si addice ad una corretta amministrazione della provincia che il governatore agisca sollecitamente contro i delinquenti e soprattutto nei confronti degli autori di reati di notevole impatto sociale<sup>60</sup>. Ulpiano elenca i sacrileghi (nei quali si devono forse riconoscere i cristiani), i *latrones* (che, spesso riuniti in bande a cavallo, terrorizzavano cittadine e campagne), i *plagiarii* (cioè coloro che inducono abusivamente in schiavitù un uomo libero, o lo vendono a terzi o sottraggono schiavi ad un altro soggetto) e i ladri<sup>61</sup>. Come si può vedere tutti reati di particolare gravità, per i quali era prevista non solo la ricerca d'ufficio ma anche la possibilità di procedere contro di loro senza bisogno dell'accusa di un privato. Ad essi il giurista aggiunge anche i favoreggiatori per i quali si deve esercitare la *coercitio* perché senza la loro collaborazione i banditi non potrebbero nascondersi a lungo. I favoreggiatori, insomma, erano realmente necessari agli autori di altri crimini, che, altrimenti, non sarebbero in grado di compierli<sup>62</sup>.

Che questo sia un elenco chiuso di reati e che presenti un "carattere di eccezione"<sup>63</sup> rispetto agli altri casi (i cui procedimenti necessitavano, invece, dell'iniziativa di un privato) risulta anche da un passo di Marciano che riporta lo stesso elenco ma senza inserire i *receptatores*<sup>64</sup>:

<sup>58</sup> V. retro su nt.13 ss.

<sup>59</sup> (D. 1.18. 13 pr.: Si addice, al preside buono e ponderato, aver cura anche la provincia che egli regge sia pacifica e tranquilla. Il che non sarà difficile ottenere, qualora agisca con sollecitudine affinché la provincia sia priva di malfattori, e li ricerchi: infatti, deve anche ricercare i sacrileghi, i banditi, i plagiatori, i ladri, e deve punire ciascuno secondo quanto abbia commesso di delittuoso, e deve esercitare la coercizione contro colui che li nascondono senza i quali il bandito non può latitare più a lungo.). utilizzo anche qui la traduzione di S. Schipani (cur.), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione* 1, cit.135s.

<sup>60</sup> Sul passo v. R. Lambertini, *Plagium*, cit. 62; B. D. Shaw, *Bandits in the Roman Empire*, in *Past & Present* 105, 1984, 13; Id., *Il bandito*, in A. Giardina, *L'uomo romano*, Roma – Bari 2000, 356 ss.; D. Mantovani, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuti e forma del 'de officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR* 35 – 36, 1993 – 1994, 203 ss.; V. Marotta, *Multa de iure sanxit*, cit. 255 ss.; Id., *Mandata principum*, cit. 161 ss.; Id., *Ulpiano e l'impero. 2. Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna tardo antica*, Napoli 2004, 88 e 180; A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, 91; F. Botta, *L'iniziativa processualcriminale delle personae publicae*, cit. 313 ss. nonché gli aa. citati

<sup>61</sup> G. G. Archi (*Asini e cavalle in un passo di Ulpiano*, in *Labeo* 19, 1973, 148 e nt.36) ha ritenuto che la collocazione di *fures* dopo le categorie speciali di furto, e non in testa all'elenco, può essere spiegata con il rilievo che il suo inserimento sia una aggiunta successiva, forse ad opera dello stesso Ulpiano. In senso adesivo F. Botta, *L'iniziativa processualcriminale delle personae publicae*, cit. 314 e nt.80.

<sup>62</sup> Di recente sull'affermazione ulpiana *sine quibus latro diutius latere non potest* v. L. Loschiavo, *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo(secoli III – VIII)*, Torino 2016, 24 nt. 38, il quale rende le parole di Ulpiano con "i briganti non possono sopravvivere a lungo se non godono di appoggi tra la popolazione". Sulla ipotesi, peraltro molto raffinata v. infra par. 10.

<sup>63</sup> Sono parole di F. Botta, *L'iniziativa processualcriminale delle personae publicae*, cit. 319.

<sup>64</sup> Si v. gli aa. citati alle ntt. 53 e 58.

D. 48.13.4.2 (Marc. 14 *inst.*): Mandatis autem cavetur de sacrilegiis, ut praesides sacrilegos latrones plagiarios conquirant et ut, prout quisque deliquerit, in eum animadvertant. Et sic constitutionibus cavetur, ut sacrilegi extra ordinem digna poena puniantur<sup>65</sup>.

Lo stesso giurista, tuttavia, si occupa di *receptatores* in un'altra opera, il secondo dei suoi libri *de iudiciis publicis*, dedicato ai *crimina extraordinaria*, nel quale sono contenuti due accenni a questi soggetti. Il primo è costituito dal passo relativo agli irenarchi a cui si è fatto già riferimento<sup>66</sup>; il secondo è, invece, quello inserito dai compilatori al primo posto del titolo *De receptatoribus* dei *Digesta* giustiniani:

D. 47.16.1(Marc. 2 *de publ. iud.*): Pessimum genus est receptatorum, sine quibus nemo latere diu potest: et praecipitur, ut perinde puniantur atque latrones. In pari causa habendi sunt, qui, cum adprehendere latrones possent, pecunia accepta vel subreptorum parte dimiserunt<sup>67</sup>.

Il passo, che, come si è prima accennato, sembra dare più un giudizio di valore sulla figura dei *receptatores* che una vera e propria definizione, offre comunque qualche spunto di analisi. Per il giurista i favoreggiatori costituiscono una categoria particolarmente deteriore, giacché senza di loro nessuno può stare nascosto a lungo. Si raccomanda, pertanto, che vengano puniti come *latrones*. Lo stesso trattamento deve essere inflitto a coloro che, potendo catturare dei *latrones* li abbiano lasciati andare via in cambio di danaro o parte della refurtiva<sup>68</sup>.

Da questo frammento (peraltro molto breve ed estrapolato da un più ampio contesto a noi non pervenuto, ma che ne avrebbe probabilmente reso più chiaro il contenuto), sembrano emergere alcuni elementi di riflessione. Emerge un tentativo definitorio dei soggetti che ponevano in essere il favoreggiamento - come coloro che realizzavano una determinata attività coesenziale a quella degli autori di altri *crimina* e distinti da questi soggetti da un'altra categoria, simile nella sostanza, ma diversa nel modo di porre in essere l'attività criminosa - a scapito della configurazione della fattispecie. Inoltre, come prima si è accennato, il passo di Marciano appare in stretta connessione, o addirittura dipendente da quello su menzionato di Ulpiano, in quanto entrambi adoperano lo stesso concetto - ed anche le stesse parole - per evidenziare gli stretti rapporti che sottostanno alle attività criminose dei brigati e dei loro favoreggiatori al punto che si ipotizza la stessa pena<sup>69</sup>.

Paolo, poi, nel *liber singularis de poenis paganorum*, riferisce di una eccezione relativa al caso che vi sia un legame di parentela tra il fuggitivo e il favoreggiatore che lo nasconde:

<sup>65</sup> (D. 48.13.4.2: Nei mandati si danno disposizioni circa i sacrileghi affinché i presidi vadano sulle tracce di sacrileghi, *latrones* e plagiari e affinché chiunque abbia commesso un delitto, contro di lui si prendano dei provvedimenti. E così nelle costituzioni viene disposto affinché i sacrileghi vengano condannati con una pena *extra ordinem* adeguata.)

<sup>66</sup> V. retro su ntt. 54 e 55.

<sup>67</sup> (D. 47.16.1: Pessima categoria è quella dei ricettatori, senza i quali nessuno può stare nascosto a lungo: quindi si ordina che vengano puniti come *latrones*. Lo stesso trattamento si deve avere per coloro che potendo catturare dei *latrones* li abbiano lasciati andare via in cambio di (avendo accettato) danaro o parte della refurtiva.)

<sup>68</sup> Sul passo v., oltre agli aa. riportati a nt. 60, in part. B. D. Shaw, *Bandits in the Roman Empire*, cit. 37 s.; Id., *Il bandito*, cit. 335 ss., part. 362 ss. V. Marotta, *L'elogium nel processo criminale*, cit.77; F. Botta, *Opere giurisprudenziali"de publicis iudiciis"*, cit. 318; K. Hopwood, *Bandits between grandees and the state: The structure of order in Roman Rough Cilicia*, in K. Hopwood (cur.), *Organised Crime in Antiquity*, Swansea 2009, 177 ss., part. 184 ss.

<sup>69</sup> Sulla dipendenza o per meglio dire sull'influenza del trattato di Ulpiano nella stesura dei libri *de publicis iudiciis* di Marciano e su un evidente "raffinemento" espositivo rispetto al modello ulpiano, v. F. Botta, *Opere giurisprudenziali"de publicis iudiciis"*, cit. 314 ss.

D. 47.16.2 (Paul. *lib. sing. de poen. pag.*): Eos, apud quos adfinis vel cognatus latro conservatus est, neque absolvendos neque severe admodum puniendos: non enim par est eorum delictum et eorum, qui nihil ad se pertinentes latrones recipiunt<sup>70</sup>.

Il giurista afferma che devono essere puniti con pene minori coloro che abbiano nascosto un bandito che sia loro affine o cognato e aggiunge, con una valutazione di carattere più sociologica che giuridica, che la diversità di pena deve essere giustificata sulla base della diversa condizione psicologica dei soggetti che nascondono un familiare, situazione completamente diversa rispetto a quella di coloro che proteggono dei *latrones* senza alcuna relazione di parentela con loro<sup>71</sup>. Paolo sembra voler sostenere che coloro che si trovano ad occultare dei parenti non lo fanno per ottenere un utile o per avversione nei confronti dell'autorità statale, ma perché indotti a ciò dal loro vincolo di parentela.

Dall'esame delle fonti giurisprudenziali di terzo secolo appare un'attenzione nei confronti dei *receptores* che vengono differenziati da altri soggetti criminali, quali i ladri, gli abigei e soprattutto i *latrones*, soggetti con i quali - pur senza vedere in essi dei complici e senza intravedere nei loro comportamenti l'esistenza di un unico disegno criminoso - sembra esservi un particolare legame<sup>72</sup>. Inoltre, dal momento che la competenza nei loro confronti è attribuita sia al *preaefectus vigilum* sia al governatore provinciale, il favoreggiamento doveva essere un fenomeno molto diffuso e presente sia in provincia che a Roma.

Oltre a questi elementi, e almeno sulla base dei pochi brani che ci sono pervenuti, i giuristi non sembrano, però, delineare una precisa definizione del crimine, né tracciare un'autonoma fattispecie di favoreggiamento; essi si limitano, come si è visto per altre categorie di soggetti criminali, a tentare di proporre una definizione degli autori di tali comportamenti senza procedere più oltre.

## 7.- Le *Pauli Sententiae*.

Il successivo (in senso cronologico) riferimento ai *receptatores* si trova nelle *Pauli Sententiae*, raccolta convenzionalmente collocata tra la fine del terzo e l'inizio del quarto secolo e che rappresenta espressione tipica dell'elaborazione giurisprudenziale d'Occidente<sup>73</sup>. In un paragrafo del terzo titolo del quinto libro, relativo a coloro che provocano una turbativa dell'ordine pubblico, viene inserito un breve brano relativo ai favoreggiatori:

Paul. Sent. 5.3.4: Receptores adgressorum itemque latronum eadem poena adficiuntur, qua ipsi latrones: sublatis enim susceptoribus grassantium cupido conquiescit<sup>74</sup>

<sup>70</sup> (D. 47.16.2: Coloro presso i quali è nascosto un ladro affine o cognato non devono essere né assolti e neppure puniti troppo severamente: il loro delitto non è, infatti, pari a quello di coloro i quali non avevano alcuna relazione di parentela con i *latrones*).

<sup>71</sup> B. D. Shaw, *Bandits in the Roman Empire*, cit. 37 e nt. 100; Id., *Il bandito*, cit. 162 s., che definisce i soggetti provvisti di legame di sangue con i banditi, come obbligati "per natura" a fornire appoggio ad essi.

<sup>72</sup> Si tratta di un legame tanto stretto da giustificare per loro le stesse pene irrogate per gli autori di atti di brigantaggio.

<sup>73</sup> Sulle *Pauli sententiae*, sulla loro datazione e sulla loro provenienza, da ult., D. Liebs, *Die pseudopaulinischen Sentenzen. Versuch einer neuen Palingenesie*, in ZSS 112, 1995, 151ss.; ID., *Die pseudopaulinischen Sentenzen. II. Versuch einer neuen Palingenesie*, in ZSS 113, 1996, 132 ss. e Id., *Römische Jurisprudenz in Africa: mit studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen*<sup>2</sup>, Berlin 2005) 57 s.; M. Bianchi Fossati Vanzetti (cur.), *Pauli Sententiae. Testo e interpretatio*, Padova 1996, XIII ss.; I. Ruggiero *Immagini di 'ius receptum' nelle 'Pauli Sententiae'*, in *Studi in onore di Remo Martini* 3, Milano 2009, 422 ss.; Id., *Gli 'stemma cognationum': 'Pauli Sententiae' ed 'Etymologiae'*, in *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Roma e Goti. Isidoro di Siviglia*, Santarcangelo di Romagna 2012, 101 ss., con ult. bibl. e indicazioni delle varie edizioni.

<sup>74</sup> (Paul. Sent. 5.3.4; I protettori (favoreggiatori) degli aggressori ed egualmente dei ladri sono colpiti dalla medesima pena dei ladri stessi: eliminati i mandanti la cupidigia dei ladri di strada finisce.)

Nel passo dell'operetta pseudopaolina si prevede che i favoreggiatori degli aggressori e dei briganti devono essere colpiti con la medesima pena inflitta agli stessi *latrones*. L'autore aggiunge poi una notazione, ancora una volta più sociologica che giuridica: la severità nei confronti di chi dà asilo ai ladri di strada finisce per scoraggiare anche questi ultimi, la cui *cupido conquiescit*.

Dal passo emergono due particolari che sembrano far riferimento a quanto già indicato dai giuristi di terzo secolo, e cioè la previsione che ai favoreggiatori debbano essere irrogate le stesse pene disposte per i ladri di strada e la presunzione che l'eliminazione del favoreggiamento farebbe cessare per impossibilità pratica anche il fenomeno dei *latrones*.

Ma, come già avvenuto per il caso della rimozione dei cippi terminali tra terreni<sup>75</sup>, anche in questo caso manca un titolo specifico sui favoreggiatori, cosa che non rappresenta certo una decisiva prova in negativo per l'esistenza di una autonoma fattispecie, ma che, pur tuttavia, non ne costituisce neppure un indizio in positivo.

Un'eco della mancanza di un'espressa previsione di uno specifico *crimen receptatorum* si trova anche nella più tarda *Lex Romana Burgundionum*:

LRB 18.1: Si quis supervento, sive diurno sive nocturno, quemquam fuerit adgressus, et domus alienas expugnaverit, effregerit aut expilaverit, capite puniatur, cum quolibet genere armorum fuerit prehensus; receptores etiam adgressorum vel latronum eadem poena plectantur<sup>76</sup>.

Nel passo si prevede che, in caso di un agguato - sia diurno che notturno durante il quale vengano aggredite delle persone, o di un assalto, sfondamento o saccheggio di case altrui, l'autore di tali violenze venga condannato a morte, e ciò indipendentemente dal tipo di armi utilizzate. Devono, poi, essere condannati, con le stesse pene previste per i ladri anche i favoreggiatori.

Come si può facilmente notare, nella disposizione, oltre ad un riferimento all'editto *de incendio ruina naufragio rate nave expugnata*, c'è un palese rinvio al contenuto delle *Pauli Sententiae*.

## 8.- Le disposizioni imperiali.

Le prime disposizioni imperiali in tema di *receptatores* sono da collocare nell'età dei Valentiniani e cioè nel quarto secolo avanzato.

La prima di esse, inserita nel titolo ventinove del nono libro (*De his, qui latrones vel aliis criminibus reos occultaverint*) fu emanata a Roma da Valentiniano, Valente e Graziano e indirizzata al vicario Simplicio<sup>77</sup> il 23 marzo 374:

CTh. 9.29.1(Imppp. Valent. Val. et Grat. aaa. Simplicio vicario): Eos, qui secum alieni criminis reos occultando sociarunt, par atque ipsos reos poena expectet. Proposita Romae X kal. april. Gratiano a. III et Equitio v. c. cons.<sup>78</sup>

<sup>75</sup> L. Minieri, *Il furto di terra nel Tardo Antico*, cit. 10 ss.

<sup>76</sup> (LRB 18.1: Se qualcuno in un agguato, sia diurno che notturno, ha aggredito una persona e assalito, sfondato o saccheggiato case altrui, sia condannato a morte, con qualsiasi genere di armi sia stato sorpreso: i protettori (favoreggiatori) degli aggressori siano colpiti dalla stessa pena dei ladri.)

<sup>77</sup> Su Flavio Simplicio, *Vicarius Urbis Romae*, O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste*, Stuttgart 1919 rist. Frankfurt am Main 1964, 244; Id., v. *Simplicius*, in *PW, 5A*, Stuttgart 1927, 203 (n.3).

<sup>78</sup> (CTh. 9.29.1: A coloro, che si associano tra se per occultare i rei di un crimine altrui, spetti eguale pena irrogata agli stessi rei). Sulla costituzione v. J. Gothofredus (J. Godefroy), *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* 3,

Gli imperatori dispongono che coloro che si associno per nascondere i rei di un crimine altrui, dovevano subire la stessa pena irrogata per i colpevoli del primo crimine.

La costituzione è breve e non offre molti spunti, tranne la conferma che per i favoreggiatori la pena era la stessa di quella prevista per coloro che erano da loro nascosti.

Più interessante è invece la costituzione emanata qualche anno dopo da Graziano, Valentiniano e Teodosio il 27 febbraio 383<sup>79</sup> e indirizzata a Flaviano, prefetto dell'Illirico e d'Italia<sup>80</sup>, anch'essa inserita nello specifico titolo del *Codex Theodosianus*:

CTh. 9.29.2 [= brev.9.22.1]( Imppp. Grat. Valent. et Theod. aaa. ad Flavianum p. p.): Post alia<sup>81</sup>: latrones quisquis sciens susceperit vel offerre iudiciis supersederit, supplicio corporali aut dispendio facultatum pro qualitate personae et iudicis aestimatione plectatur. Si vero actor sive procurator latronem domino ignorante occultaverit et iudici offerre neglexerit, flammis ultricibus concremetur. Dat. III. kal. mart. Merobaude II. et Saturnino coss.<sup>82</sup>

---

Lipsiae 1738, rist. Leipzig, 243 s.; B. D. Shaw, *Bandits in the Roman Empire*, cit. 37 s.; Id., *Il bandito*, cit. 364 s.; O. F. Robinson, *The Criminal Law*, cit. 28.; R. A. Bauman, *Crime and Punishment*, cit. 115; K. Hopwood, *Bandits between grandes and the state*, cit. 183 ss.

<sup>79</sup> Il Mommsen nell'*apparatus* della sua edizione del Codice Teodosiano (*Theodosiani Libri XVI cum constitutionibus Sirmondinis edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri Th. Mommsen* 1, Hildesheim 1990, 246 e 483 s.) attribuisce, invece, la costituzione al 391. La disposizione sembra di ambiente occidentale perché riferita alla prefettura italiana di Flaviano ma può forse essere attribuita ad un ambito orientale se si accetta l'ipotesi formulata da Domenico Vera di una prefettura dell'Illirico orientale di Flaviano (*La carriera di Virius Nicomachus Flavianus e la prefettura dell'Illirico orientale nel IV sec. D. C.*, in *Athenaeum* 61, 1983, 24 ss., 390 ss.) A questa ricostruzione aderisce V. Neri, *I marginali*, cit. 394 e nt.143..

<sup>80</sup> Su Nicomaco Flaviano prefetto del pretorio dell'Illirico e dell'Italia v., oltre agli aa. riportati alla nt. precedente, T. Honorè, *Law in the Crisis of Empire (379 – 455 AD). The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998, 66 ss. ntt. 100 e 129, 193 nt.32.

<sup>81</sup> La costituzione era più ampia e conteneva anche una parte relativa alla repressione del fenomeno della diserzione e alle sanzioni per chi occultava chi si allontanava dal suo reparto, parte che è stata stralciata e inserita dai compilatori teodosiani nel diciottesimo titolo del settimo libro del *Codex Theodosianus* “*De desertoribus et occultatoribus eorum*” (CTh. 7.18.8 (Impp. Grat., Valent. et Theod. aaa. ad Flavianum p.p.): *quisquis desertorem vel a se receptum vel in suo latitante cognoscit, nisi eum ex die publicati huius edicti intra duos menses adhibita inquisitione correptum ordinario iudici offerre curaverit, detectus in crimine pro qualitate ordinis atque personae incurrat in legem. Et si quidem potuerit corporali iniuriae subiacere, servata ex iure substantia et fustibus coerceatur vel metallo operi publico deputetur et nonnumquam se ulterius erigente censura exilio perpetuae relegationis plectatur. Quod si eiusmodi fortasse fuerit, ut iniuria corporali intuitu generis aut honoris excipiatur, non procrastinata auctoritate sententiae per singula capita eorum, quos contra interdictum retinere atque occultare non timuit, denos iuniores maxime idoneos militiae offerat aut quinquaginta pondo argenti restituat. 1. Quod si procurator possessionis sive actor vel etiam colonus latebram desertori domino ignorante praestiterit, detectus in crimine capitali supplicio mancipetur. Ceteros quoque similis conscientiae exemplum triste deterreat illorum: tantummodo probationibus evidenter innoxiiis relinquatur habitatio, quos iam dudum fiscus adaeravit. 2. Oblati autem iudicibus, nisi in contigua quacumque provincia vel tuae praestantia potestatis vel ii dumtaxat ordinis militaris viri, qui possint de capite eorum ferre sententiam, degere videbuntur, interrogati et severitati necessariae subiaceant et ad sinceritatem tuam per ordinarii iudicis executionem vel officia rectoris dirigantur cum prosecutione. Et cetera dat. III kal. mart. Merobaude II et Saturnino cons.*).

<sup>82</sup> (CTh. 9.29.2: Chiunque scientemente accolga dei *latrones* o tralasci di portarli a giudizio, sia punito con pene corporali o con la perdita delle proprie ricchezze secondo la qualità della persona e la valutazione del giudice. Se invero un *actor* o un procuratore nasconda un ladro senza che il proprietario ne sia a conoscenza, o ometta di consegnarlo al giudice, sia arso da fiamme vendicatrici.).



La costituzione<sup>83</sup> prevede che chiunque abbia dato asilo a dei *latrones* o abbia tralasciato di portarli davanti al giudice, sia punito con sanzioni corporali o con una pena pecuniaria da calcolare tenendo conto del patrimonio, in base alla condizione sociale del reo e alla valutazione del giudice<sup>84</sup>. Se, invece, a nascondere un ladro (o a omettere di consegnarlo al giudice) sia stato un *actor* o un procuratore e lo abbia fatto senza che il proprietario ne fosse a conoscenza, questi deve essere sottoposto alla vivicombustione<sup>85</sup>.

Il brano offre molte informazioni: riporta innanzitutto un riferimento preciso alle due modalità in cui si sostanzialmente la *receptatio*: tenere nascosti i ladri di strada o averli lasciati andare via in cambio di danaro o di parte della refurtiva. Quanto alle pene, inoltre, il brano attribuisce al favoreggiatore sanzioni patrimoniali proprie del processo criminale tradizionale, ma accostate a pene di carattere personale espressione tipica della *cognitio extra ordinem* e contraddistinte – anche se i due termini non vengono adoperati - dalla presenza della dicotomia *honestiores-humiliores*, ormai caratteristica costante delle sanzioni in età tarda. Ancora la *constitutio* prevede che le pene non dovessero essere delineate, ma lasciate alla libera valutazione del giudice, caratteristica anche questa tipica della *extraordinaria cognitio*.

A quanto può ricavarsi dal contenuto di questa costituzione, e sulla base dei dati delle fonti a noi pervenute, credo si possa ora riconoscere il consolidamento di un autonomo crimine in materia, con le sue due diverse fattispecie costitutive ed un sistema delle pene abbastanza ben delineato.

Altri riferimenti ai *receptatores* sono poi rintracciabili in una costituzione di data successiva e attribuita a Onorio e Teodosio. Si tratta di una breve disposizione emanata il 5 marzo 415 a Costantinopoli e indirizzata al prefetto del pretorio Aureliano<sup>86</sup>, disposizione che è stata inserita dai compilatori giustinianeî nel titolo relativo alla *lex Iulia de vi privata et publica*:

---

<sup>83</sup> Alla costituzione è unita una *interpretatio*: *Si quis sciens in domo sua latronem susceperit aut eum occultare voluerit aut eum iudici tradere fortasse neglexerit, si ingenua et vilior persona est, fustigetur: si vero melior, damno ad arbitrium iudicis feriat. si vero actor aut procurator inscio domino hoc fecerit, incendio concremetur.* (Se qualcuno scientemente accoglia in casa sua un *latro* o intenda occultarlo o eviti di consegnarlo al giudice, se è un soggetto libero e di bassa condizione sia fustigato, se invero sia di migliore condizione subisca il danno in base all'arbitrio del giudice. Se invero un *actor* o un procuratore fecero ciò senza il consenso del proprietario, siano sottoposti al rogo.). L'interpretazione si limita a parafrasare la costituzione anche se sembra, sbagliando, presentare tre comportamenti diversi: l'ospitare il ladro di strada in casa propria, l'occultarlo o ancora o la mancata consegna al giudice. Su CTh 9.29.2 e sulla sua *interpretatio* v. L. Di Cintio, *L'interpretatio Visigothorum* al "Codex Theodosianus". Il libro IX, Milano 2013, 167 s.

<sup>84</sup> J. Gothofredus (J. Godefroy), *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, cit. 3. 244 s.; B. D. Shaw, *Bandits in the Roman Empire*, cit. 37 s.; Id., *Il bandito*, cit. 362 ss.; O. F. Robinson, *The Criminal Law*, cit. 28.; R. A. Bauman, *Crime and Punishment*, cit. 115 ; L. Loschiavo, *Autodifesa, vendetta, repressione poliziesca*, cit. 110 2 nt.18; K. Hopwood, *Bandits between grandees and the state*, cit. 183 ss. Cfr. Anche, A. Banfi, *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV se. D.C.*, Torino 2013, 141, il quale sottolinea che con il verbo *offerre* viene indicato l'obbligo di consegnare, non una vera propria accusa ma solo una "mera consegna o denuncia di un noto criminale, senza che il denunziante sia sottoposto ad alcuna formalità".

<sup>85</sup> Sulla severità nei confronti di procuratori e di *actores* V. Neri, *I marginali*, cit. 394.

<sup>86</sup> Sul prefetto del pretorio Aureliano O. Seeck, *Regesten*, cit. 331.

CI. 9.12.9 (Imp. Honor. Theod. dd Aureliano p.p.): Crimen non dissimile est rapere et ei qui rapuerit rapta scientem delictum servare. D. III non. Mart. Constantinopoli Honorio X et Theodosio VI aa. cons<sup>87</sup>.

Il brano, in modo molto sintetico, riferisce che sottrarre un bene ad un altro soggetto è negli effetti un delitto non dissimile da quello di chi conservi volontariamente gli oggetti sottratti al legittimo proprietario per conto del rapinatore. La fonte è molto breve ma è, tuttavia, interessante perché per la prima volta compare un riferimento alla custodia dei beni sottratti in aggiunta al dare asilo ai rei o alla loro mancata consegna al giudice.

Molto più ampia è infine la costituzione emanata trentasei anni dopo, il 21 dicembre 451, a Costantinopoli dall'imperatore Marciano nel suo secondo anno di regno<sup>88</sup> e indirizzata al prefetto del pretorio Palladio<sup>89</sup>:

CI. 9.39.2 (Imp. Marcian. a Pallad. pp): Si qui latrones seu aliis criminibus obnoxii in possessione degunt seu latitant, dominus possessionis, si praesto est, aut procuratores, si dominus abest, seu primates possessionis ultro eos offerant aut, si scientes hoc sponte non fecerint, conveniantur a civili officio, ut tradant provinciali iudicio eos qui requiruntur, prout iuris est sub examine iudicis arguendos et poenas post documenta congruas subituros. Si vero exhibere eos domini vel procuratores aut primates possessionis distulerint, tunc ad detinendos eos a rectore provinciae omnia civilia dirigantur auxilia. 1 . Si autem propter multitudinem forte eorum, qui in praedio sunt, civile adminiculum sufficere non posse constiterit et memorati audaces exsecutoribus obiecerint manus vel alias parere distulerint, tunc iudex provinciae memor periculi sui a viro devoto tribuno seu primatibus militum qui in locis sunt auxilium postulet, ut per militarem manum correpti accusati sine damno atque laesione cuiuslibet legibus offerantur et convicti poenas subeant competentes: non ignaro iudice, quod, si adversus innocentes vel ob aliam causam praeter latronum vel aliorum nocentium investigationem militare auxilium postulaverit aut dispendiis adfici provinciales concesserit, commotione severissima, prout tua celsitudo iudicaverit, ferietur. 1a . Tribuni etiam seu primates numerorum, qui in locis sunt, admoniti per litteras iudicis si adminiculum militare praebere noluerint, aut si ab ipsis militibus damna provincialibus inflictata fuerint, et damna et lesiones restituent et acerrima condemnatione pro arbitrio virorum illustrium magistrorum militum ferientur. 2 . Domini etiam praediorum seu procuratores vel primates possessionum impunes non manebunt, si praesentes et scientes ultro non obtulerint nocentes vel admoniti eos exhibere distulerint: nam dominus quidem possessionis dominio privabitur, procurator vero seu primates perpetuo exilio subiacebunt. Ipsi quoque procuratori vel domino vel primatibus possessionis, si se ad comprimendam multitudinem rusticorum sufficere non posse firmaverint et id provinciali iudicio palam fecerint, militare auxilium rector provinciae a tribuno vel primatibus numeri faciet dari, si civilia sufficere non posse perspexerit. 3 . Si vero post exhibitionem eorum qui accusantur innocentes eos esse et nihil criminis admisisse patuerit, accusatores poenam quae in calumniatores

<sup>87</sup> (CI 9.12.9: È un crimine non dissimile commettere una rapina e conservare le cose rubate a chi le abbia sottratte).

<sup>88</sup> Sull'imperatore Marciano, v., oltre a A. H. M. Jones, *Il tardo romano impero (284 – 602 d. C.)*, tr. Milano 1973, 275 ss., S. Orlandi, *Salva domine nostro*, in *Mefra* 109, 1997, 31 s.; V. Bainsi, *Per una nuova interpretazione del regno di Marciano*, in *Med. Ant.* 7, 2004, 373 ss.

<sup>89</sup> Su Palladio O. Seeck, *Regesten*, cit. 395; W. Ensslin, v. *Palladios*, in *PW* 18.3, Stuttgart 19849, 221 s. (n.45).

exercenda est subire cogantur. Exemplo autem grave est sic latronem requirere, ut innocentibus periculum fiat Dat XII kal. Ian. Constantinopoli Marciano A. cons.<sup>90</sup>

La costituzione, estremamente lunga ed articolata, è scritta in un latino alquanto complicato. Ha come oggetto principale la repressione del fenomeno dell'assistenza ai *latrones* che venivano nascosti in latifondi privati<sup>91</sup>, ma sembra anche riguardare i difficili rapporti tra i privati e l'amministrazione statale e tra questa e l'organizzazione militare presente sul territorio. Appare per lo più espressione di un mondo agricolo anziché cittadino.

Marciano dispone che, nel caso di *latrones* (o di rei di altri crimini) che trascorrono la latitanza in un latifondo, il suo proprietario, se presente o i procuratori e i maggiorenti della zona in sua assenza<sup>92</sup>, debbano consegnarli e, se ciò non avviene, debbano essere convenuti dinanzi al giudice civile, perché portino dinanzi al tribunale provinciale coloro che nascondono affinché subiscano le pene per loro disposte. In caso contrario, tutte le milizie civili, adito il rettore della provincia, debbono essere mobilitate per la loro cattura. Se, invece, si ritenga per il gran numero dei *latrones* presenti nel fondo, che le milizie civili non siano sufficienti o che si possa verificare una grande resistenza, o se ancora ritardino nell'obbedire, il giudice della provincia dovrà rivolgersi al tribuno

<sup>90</sup> (CI. 9.39.2: Se dei *latrones* o dei rei di altri crimini si soffermino o trascorrono la latitanza in un possedimento, il proprietario del terreno se è presente, o i procuratori se è assente o i maggiorenti (i *primates*) della zona li consegnino o, se consapevolmente non fecero ciò spontaneamente, siano convenuti dall'ufficio civile, affinché consegnino al tribunale provinciale coloro che sono ricercati in quanto è stabilito che siano da sottoporre all'indagine e debbano subire, esaminate le prove, pene congrue. Se invero i proprietari, i procuratori o i maggiorenti si astengono dall'esibirli, immediatamente tutte le milizie civili, adito il rettore della provincia, siano dirette alla loro cattura. 1. Se invece per il gran numero di coloro che per avventura si trovino sul fondo, si ritiene che la forza civile non possa essere sufficiente e quelli summenzionati osino fare resistenza agli esecutori o ritardino d'obbedire, allora il giudice della provincia consapevole del pericolo chieda aiuto al tribuno militare *vir devotus* o agli ufficiali dell'esercito che sono in quei luoghi, affinché attraverso l'impiego dell'esercito gli accusati senza danno o lesione di alcuno siano affidati alle leggi e dimostrati colpevoli subiscano pene appropriate: quanto al giudice, che, consapevole, chieda l'aiuto dei militari contro un innocente oppure chieda l'assistenza militare per causa diversa dall'indagine sui *latrones* o su altri colpevoli, o abbia permesso che i provinciali fossero danneggiati con spese, sopporti una severissima pena (secondo il tuo alto giudizio). 1a Anche i tribuni o gli ufficiali dei reparti che siano in quei luoghi, avvisati attraverso messaggi del giudice, qualora non vogliano prestare soccorso militare o dagli stessi soldati vengano inflitti danni ai provinciali, restituiscano sia i danni sia le lesioni e siano puniti con una durissima condanna secondo l'arbitrio dei magistrati militari (*vires illustres*). 2. I proprietari dei fondi o i procuratori o i maggiorenti del luogo non rimangano impuniti, se essendo presenti e in più a conoscenza dei fatti non consegnino o i malfattori o, richiesti di esibirli, non lo fanno: il dominus di quel possedimento sarà privato della sua titolarità, il procuratore invero o i maggiorenti subiranno l'esilio perpetuo. Allo stesso procuratore o al proprietario o ai maggiorenti dell'appezzamento, qualora affermino di non essere sufficienti a reprimere il gran numero dei rustici e ciò abbiano fatto pubblicamente all'ufficio provinciale, il rettore della provincia farà sì che sia dato dal tribuno o dagli ufficiali della milizia un aiuto militare, se ritiene che non possono essere sufficienti le forze civili. 3. Se invero dopo l'esibizione degli accusati appare evidente che questi siano innocenti e che alcun crimine è stato commesso, gli accusatori siano costretti a subire la stessa pena che è prevista per i calunniatori. E' infatti di grave esempio ricercare un *latro* in maniera tale da creare pericolo per gli innocenti.)

<sup>91</sup> Sul passo E. Costa, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, cit. 189 e nt.2 (che riporta sull'argomento anche una costituzione di Giuliano, CTh. 12. 1.50.2, relativa all'asilo dato da un servo o un liberto, *invito domino o invito patrono* a dei curiali che si nascondevano per sfuggire ai loro obblighi); B. D. Shaw, *Bandits in the Roman Empire*, cit. 37 s.; Id., *Il bandito*, cit. 364 s. (l'a. cita anche CTh. 1.29.8 in materia di *patrocinium* concesso dai grandi proprietari terrieri a banditi in cambio del loro utilizzo); K. Hopwood, *Bandits between grandees and the state*, cit. 183 ss.

<sup>92</sup> Nella costituzione per indicare i maggiorenti delle località in cui sorgono (o vicino a cui sorgono) i grandi latifondi privati viene adoperato il termine *primates*, che come nota G. De Bonfils (*Omnes . . . ad impliunda munia teneatur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari 1998, 25 s. e nt. 68), è "adoperato nei Codici per indicare titolari di cariche o comunque coloro che occupano una posizione elevata all'interno della comunità". Inoltre dal testo pare doversi dedurre che erano subordinati ai *procuratores* perché la loro responsabilità sembra sorgere solo in assenza dei proprietari e dei procuratori (*dominus possessionis, si praesto est, aut procuratores, si dominus abest, seu primates possessionis ultro eos offerant*)

militare o agli ufficiali dell'esercito presenti in quella zona affinché, attraverso l'impiego dell'esercito, assicurino alla giustizia gli accusati.

Il giudice, che abbia consapevolmente chiesto l'aiuto dei militari contro un innocente o per cause diverse dall'indagine sui *latrones* o su altri colpevoli o abbia ancora permesso che i provinciali avessero subito danni patrimoniali o fisici, dovrà sopportare una severissima pena<sup>93</sup>.

L'imperatore aggiunge poi le sanzioni che devono essere irrogate a chi non consegna dei malfattori o si rifiuti di esibirli: i proprietari dei fondi saranno privati della titolarità dei loro appezzamenti mentre i procuratori e i maggiorenti della zona saranno condannati all'esilio perpetuo<sup>94</sup>.

A chiusura della costituzione Marciano, sulla base di un impulso di tipo "garantista", dispone che, se dopo l'esibizione degli accusati, questi apparivano evidentemente innocenti e fosse risultato che nessun crimine sia stato da loro commesso, gli accusatori sarebbero stati costretti a subire la stessa pena prevista per i calunniatori<sup>95</sup>.

La costituzione, al di là della sua macchinosità e al di là della narrazione del complesso sistema delle responsabilità dei privati e dei vari organismi statali nella repressione del fenomeno del *latrocinium* e delle correlate attività dei favoreggiatori, non offre molto di nuovo a proposito del *crimen receptarum*.

Oltre a riportare le due consuete modalità con cui si attuava l'attività dei favoreggiatori (il dare asilo ai *latrones* o l'omettere di portarli davanti al giudice, ricavandone eventualmente danaro o parte della refurtiva), il passo contiene un'unica novità, la presenza di sanzioni diverse per i favoreggiatori: il proprietario, che qui perde la titolarità del suo fondo, e i procuratori (o i *primates* della zona) che vengono condannati all'esilio perpetuo. Sembra quasi che, in questa costituzione, si assista ad una riduzione delle pene usualmente irrogate a questi soggetti. Se, infatti, si fa attenzione a quanto indicato nei passi giurisprudenziali e negli interventi imperiali precedentemente riportati, le sanzioni indicate sembrano essere per il proprietario la pena capitale (per il paragone con la pena prevista per i *latrones*) o la perdita di buona parte del patrimonio, sulla base della *qualitas personae* e della valutazione del giudice, e addirittura per l'*actor* e per il procuratore l'essere bruciati vivi.

Si tratta, per quello che si può comprendere dall'esame di questo passo, di una costituzione massimata frettolosamente, forse relativa ad un episodio specifico e in cui si dà più spazio all'*occasio* del provvedimento che alla sua *ratio*. Trovano maggiore ampiezza i rapporti tra il tribunale provinciale, le milizie civili, il *rector provinciae* che l'appoggio concesso ai briganti dai *receptatores* (per di più non menzionati nel passo); si dà più spazio alle responsabilità attribuite all'esercito in materia che alla repressione delle attività dei *latrones* e l'aiuto loro offerto dai

<sup>93</sup> Se i tribuni e gli ufficiali dei reparti presenti in quella zona si rifiutino di intervenire o non facciano nulla per evitare che vengano prodotti danni agli abitanti della provincia dovranno rimborsarli e subire severissime condanne.

<sup>94</sup> Nella costituzione è poi previsto che nel caso che lo stesso procuratore o il proprietario o i maggiorenti dell'appezzamento affermino di non essere in grado di reprimere il gran numero dei rustici - e lo abbiano fatto pubblicamente all'ufficio provinciale - il rettore della provincia farà sì che sia dato dal tribuno o dagli ufficiali della milizia un appoggio militare, se ritenga che non possono essere sufficienti le milizie civili.

<sup>95</sup> Su CI. 9.39.2.3 D. A. Centola, *Il 'crimen calumniae'. Contributo allo studio del processo criminale romano*, Napoli 1999, 150, il quale cita sulla condizione dei *calumniatores* durante l'età di Marciano anche Nov. Marc. 1.1.7 (= CI. 7.51.4). Ma v. anche T. Spagnuolo Vigorita, *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli 1984, 33 e nt.19, 70 e nt.72.

favoreggiatori. Una costituzione, insomma, che credo sia stata scelta dai commissari giustinianeî solo per l'assenza di altre pi congrue.

### 9.- La situazione in et  giustiniana.

Volendo cercare di tirare le somme di quanto si   fin qui affermato – e naturalmente nei limiti delle informazioni ricavabili dalle fonti che ci sono pervenute –,   plausibile che un autonomo *crimen de receptatorum* non sia stato predisposto prima della fine del quarto secolo, quando emerge una fattispecie consistente in determinati comportamenti - l'asilo dato ai *latrones* e agli autori di altri crimini o la loro mancata consegna e, forse, la custodia di refurtiva –, e con un sistema di pene di tipo personale tipico della *cognitio extra ordinem* e non sempre precisamente determinate nell'entit  ma graduate in base alla condizione personale dei rei e alla libert  di valutazione concessa al giudice, anche queste caratteristiche tipiche della procedura criminale tardoantica.

Giunti a questo risultato, ed anche per tornare all'origine della analisi che ci siamo prefissati, ci si deve soffermare ora, per cos  dire, sui contenitori in cui in et  giustiniana sono state inserite le fonti di natura giurisprudenziale e i provvedimenti imperiali. Anche ad un'occhiata superficiale non risulta un grande interesse per questo crimine da parte dei compilatori giustinianeî, cosa che   dimostrata dallo stato dei due scarni titoli relativi all'argomento contenuti nei *Digesta* e nel *Codex*.

Si pu  cominciare dalla formulazione dei due *tituli*, molto differenti l'uno dall'altro: quello che   riportato nei *Digesta* sembra essere pi specifico, "*De receptatoribus*" appunto, e contiene solo due brevi passi. Nella rubrica del *Codex* viene, invece, adoperato in modo pi generico la perifrasi "*De his qui latrones vel in aliis criminibus reos occultaverint*". La particolarit  non   costituita dall'impiego della perifrasi in s  perch  il ricorso a questa modalit  espositiva (*de his qui ecc.*)   molto utilizzata nel Codice, ma dalla diversit  in s , in una qual certa mancanza di coordinamento tra le due opere. Una possibile spiegazione pu  essere trovata nella circostanza che la perifrasi era gi  impiegata nel relativo titolo del *Codex Theodosianus*, il che farebbe probabilmente pensare che i materiali utilizzati (e il titolo stesso) siano di provenienza teodosiana<sup>96</sup>. Il titolo utilizzato nei *Digesta* potrebbe derivare, invece, dalle precedenti codificazioni se   verosimile l'opinione dello Scherillo che ipotizzava la presenza di un titolo analogo nel *Codex Gregorianus* che avrebbe riportato la 'congetturale rubrica' "*De receptatoribus*"<sup>97</sup>. Ci si potrebbe trovare, cio , dinanzi a due diverse tradizioni, una teodosiana e una precedente, che sarebbero poi sfociate nelle differenti rubriche dei titoli del Codice giustiniano e dei *Digesta*. Non so quanto questa ipotesi possa essere ritenuta verosimile ma in ogni caso, e al di l  di questa spiegazione della differenza tra le rubriche, rimane la possibilit  di una mancanza di coordinamento tra le due commissioni giustiniane almeno su questa determinata materia.

Anche i contenuti inseriti nei due titoli non sembrano particolarmente apprezzabili. Nel titolo 47.16 dei *Digesta* (che, come si   detto, sembra contenere valutazioni non sempre giuridiche) non sono presenti brani significativi e, a meno di pensare ad una mancanza di altri riferimenti nelle opere della giurisprudenza, l'intero titolo sembra presentare un carattere del tutto residuale. D'altra parte tutta la parte del quarantesettesimo libro dal titolo 14 al 18 (47.14 *De abigeis*, 47.15. *De praevaricatione*, 47.16 *De receptatoribus*, 47.17 *De furibus balneariis*, 47.18 *De effractoribus et*

<sup>96</sup> Su questo tema R. Bonini, *Ricerche di diritto giustiniano*, cit. 82 ss.

<sup>97</sup> G. Scherillo, *Teodosiano, Gregoriano, Ermogeniano*, in *Studi in onore di Umberto Ratti*, Milano 1934, 247 ss., part. 285 e nt.110, ora in Id., *Scritti giuridici. I. Studi sulle fonti*, Milano , 288 nt.100.

*expilatoribus*) pare tenda a descrivere singole figure di autori di crimini senza preoccuparsi se ad essi corrispondano o meno autonome figure di reato.

Molto più interessante, ma ancora più problematico è il contenuto del titolo inserito nel *Codex Iustiniani* che è anch'esso costituito soltanto da due passi. Come si è già detto a proposito della rubrica (che sembra dipendere dal parallelo titolo del *Codex Theodosianus*), anche i contenuti presentano una parziale identità<sup>98</sup>. Le due costituzioni del primo codice sono riportate anche nel secondo ma in modo particolare. Nel primo brano giustiniano sono inserite in modo ridotto le due costituzioni del Teodosiano, che vengono, però, attribuite agli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano - come risulta dalla relativa *inscriptio* - e datate al 387, come da *subscriptio*<sup>99</sup>. Potrebbe essere astrattamente possibile che gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio, autori della seconda disposizione del Teodosiano, avessero voluto iniziare la loro *constitutio* con le parole di una precedente costituzione ma in questo caso il passo avrebbe dovuto riportare la data più recente e i nomi dei nuovi disponenti.

Tuttavia è più probabile si tratti di un caso di fusione tra costituzioni, fenomeno ampiamente presente e ben conosciuto dalla dottrina<sup>100</sup>, ma non si comprende quale sia stato lo scopo che si volesse perseguire con questa unione. Solitamente i commissari giustiniani sono mossi dall'esigenza di superare la disorganizzazione e "la tendenza alle ripetizioni" e di procedere con una "più consapevole tecnica codificatoria": in questo caso, però, non solo sono stati uniti due passi che prevedevano pene diverse per i favoreggiatori ma si è anche eliminato un breve riferimento ai procuratori e agli *actores* che non avrebbe certo appesantito la trattazione.

A riprova della particolarità di questo titolo sta anche l'inserimento nel codice giustiniano della costituzione di Marciano, - che ovviamente, per questioni di date, non può provenire dal Teodosiano -: a fronte della riduzione in una di due stringate costituzioni (che sono state comunque ulteriormente abbreviate nella fusione) si è preferito aggiungere una lunga, fin troppo lunga, disposizione che sui favoreggiatori dice poco o nulla di nuovo.

Insomma, i due titoli giustiniani - ma anche quello teodosiano - non sembrano essere per nulla ben costruiti, e ciò per la loro evidente disorganicità interna e per le ampie forzature nella tradizione dei testi.

## 10.- Per concludere.

Prima di concludere questo contributo sui *receptatores*, vorrei tracciare qualche considerazione conclusiva su questi soggetti.

<sup>98</sup> Sulla dipendenza del titolo del Codice giustiniano dall'omologo titolo del *Codex Theodosianus* v. R. Bonini, *Ricerche di diritto giustiniano*, cit. 82 ss., il quale sottolinea che entrambi sono riportati all'interno di una sezione dedicata ai *crimina extraordinaria* ma nel secondo è inserito all'inizio di questo gruppo di costituzioni mentre nel primo è collocato alla fine. Lo spostamento operato dai commissari giustiniani è giustificato dalla necessità di una migliore organizzazione della materia, dal momento che nella loro ottica il favoreggiamento personale - ormai un reato a sé stante nella *cognitio extraordinem* - prevede comunque l'esistenza di un precedente reato e può rapportarsi a svariati reati. Ciò esprime a fianco di una migliore logica espositiva anche "una più approfondita visione sostanziale".

<sup>99</sup> CI. 9.39.1 pr.-1 (Imp. Valentinianus, Valens, Gratianus aaa. Simplicio vicario): *Eos, qui se cum alieni criminis reo occultando eum sociarunt, par ipsos et reos poena expectet.* [= CTh. 9.29.1] 1. *Et latrones quisquis sciens susceperit vel offerre iudiciis supersederit, supplicio corporali aut dispendio facultatum pro qualitate personae et iudicis aestimatione plectatur.* [= CTh. 9.29.2] Pp. Romae X kal. April Gratiano a III et Equitio cons. (a.374). (CI. 9.39.2: A coloro, che si associano tra se per occultare i rei di un crimine altrui, spetti eguale pena irrogata agli stessi rei. Chiunque scientemente accolga dei *latrones* o tralasci di portarli a giudizio, sia punito con pene corporali o con la perdita delle proprie ricchezze secondo la qualità della persona e la valutazione del giudice.).

<sup>100</sup> Sul fenomeno delle fusioni tra costituzioni v., per tutti, V. Rotondi, *Studi sulle fonti del codice giustiniano*, in *BIDR* 29, 1916, 117 ss., ora in *Scritti giuridici. 1. Studi sulla storia delle fonti e sul diritto pubblico romano*, Milano 1922, 199 ss.; L. Chiazzese, *Confronti testuali: contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane. Parte generale*, Cortona 1931, 177 ss.; R. Bonini, *Ricerche di diritto giustiniano*, cit. 133 ss.

Un primo aspetto è quello dell'appartenenza dei *receptatores* e dei *latrones* allo stesso ambiente sociale, culturale ed economico dei *latrones*. Come si può desumere sulla base delle riflessioni ricavabili dal passo del *de iudiciis publicis* di Marciano<sup>101</sup> sulla minore entità della pena nel caso che i favoreggiatori siano legati da vincoli di parentela con i *latrones* che proteggono, vi doveva essere una comunanza familiare o almeno di vicinanza sociale tra le due categorie.

Se poi si volessero leggere, sfruttando una suggestiva proposta di Luca Loschiavo<sup>102</sup>, le parole “*sine quibus latro diutius latere non potest*” (riportate sia da Ulpiano sia da Marciano) non solo come un riferimento allo stretto rapporto che lega i *latrones* ai *receptatores* ma anche come un accenno all'ampio consenso, se non addirittura ad un vero e propria attività di copertura e di collaborazione, di ampi strati della popolazione alle imprese dei briganti, allora si potrebbe immaginare un impatto più significativo dei *latrones* nella società romana in generale e soprattutto in quella delle province. In questo senso la loro attività non sarebbe costituita soltanto da una serie di atti e di rapporti di natura criminale ma trascenderebbe in un appoggio dato da un'ampia porzione della popolazione ai briganti con una valenza, per così dire, politica ed etnico - culturale nonché di rifiuto della romanità. L'attività dei favoreggiatori sarebbe dovuta, soprattutto, alle “inconfessabili alleanze e solidarietà” che si venivano a creare con i proprietari dei grandi latifondi privati e contro le strutture dell'amministrazione e il fisco imperiali. Questa situazione dovette durare a lungo se ancora in età molto avanzata, e come si è potuto notare soprattutto dall'analisi della costituzione di Marciano<sup>103</sup>, fu necessario prevedere per reprimere quegli stessi comportamenti l'utilizzo dell'esercito al fianco delle milizie civili.

E proprio dall'esame della tarda costituzione dell'imperatore Marciano emerge la consapevolezza di come il rapporto tra banditi di strada e i loro favoreggiatori sia ormai cambiato e non sia più giustificato dal comune interesse economico e da una condivisa origine sociale delle due categorie di delinquenti. La disposizione, invece, rappresenta la prova di un ormai consolidato rapporto di sudditanza tra i banditi di strada e i proprietari di grandi appezzamenti di terreno e di enormi ricchezze mobiliari<sup>104</sup> che li utilizzavano come guardie private, quasi come dei “bravi” di manzoniana memoria.

Questa considerazione potrebbe anche essere la chiave per spiegare la singolare scarsità delle norme sui *receptatores* e la esiguità dei titoli teodosiani e soprattutto giustiniane: la loro limitatezza potrebbe essere giustificata proprio dalla circostanza che coloro che proteggevano i briganti spesso dovevano essere quegli stessi che avrebbero dovuto provvedere alla loro repressione.

<sup>101</sup> D. 47.16.1 (Marc. 2 *de publ. iud.*) su cui retro.

<sup>102</sup> L. Loschiavo, *L'età del passaggio*, cit. 24 nt. 38.

<sup>103</sup> Sulla costituzione, riportata in CI. 9.39.2, v. retro.

<sup>104</sup> Da un passo di Ausonio sembra emergere anche la notizia, riportata in tono semiserio, che tra i *latrones* e i latifondisti che li proteggevano fosse anche diffusa la prassi di dividere il bottino delle rapine: *ep.* 13. 22 - 27: *An maiora gerens tota regione vagantes / persequeris fures, qui te postrema tementes / in partem praedamque vocent? Tu mitis et osor / sanguinis humani condonas crimina nummis / erroremque vocas pretiumque imponis abactis / bubus et in partem scelerum de iudice transis?*. Sul passo B. D. Shaw, *Bandits in the Roman Empire*, cit- 38; K. Hopwood, *Bandits between grandees and the state*, cit. 185 s.; V. Neri, *I marginali*, cit. 395 e nt.145.

Nulla emerge poi dall'esame dell'aspetto formale delle costituzioni qui riportate a proposito della maggiore virulenza del fenomeno del favoreggiamento nei confronti di *latrones* nell'una o nell'altra *pars Imperii*. Anche se da una analisi delle *praescriptiones* e delle *subscriptiones* delle costituzioni esaminate sembra emergere una leggera prevalenza per la parte orientale perché tre su quattro disposizioni appaiono emanate a Costantinopoli e rivolte a funzionari per lo più residenti in Oriente, si tratta di un dato statico non rilevante e di un campione assolutamente non significativo.

### Abstract

In questo contributo si è tentato di analizzare la figura del *receptor/receptator*, ossia del favoreggiatore di *latrones* (ma anche degli autori di altri reati), di colui che concede loro aiuto e senza il quale, come dicono Ulpiano e Marciano, nessun latitante può prolungare la sua irreperibilità a lungo (*sine quibus latro diutius latere non potest*).

Dopo una attenta analisi etimologica dei termini *receptor* e *fautor*, cosa che ha portato anche ad escludere la presenza nelle fonti delle caratteristiche tipiche dell'odierno reato di ricettazione, si è preceduto ad esaminare i passi nei quali sembrano riconoscersi i primi episodi di favoreggiamento (Liv. 39.17.3; D. 47.14.3.3 e D. 48.3.6.1) e successivamente i casi ricordati dalla giurisprudenza severiana e dagli interventi imperiali per finire con un attento esame dei rispettivi titoli del *Codex Theodosianus* e del *Codex Iustinianus*.

In this contribution I tried to analyze the figure of the *receptor/receptator*, that is the abettor of *latrones* (but also of others crime), the one who grant them aid and without whom, as Ulpiano and Marciano say, no fugitive can extend his unavailability long (*sine quibus latro diutius latere non potest*).

After a careful etymological analysis of words *receptor* and *fautor*, that led to exclude the presence in the sources of typical features of the today's crime of receiving stolen property, I proceeded to examine the passages in which it seem to recognize the first episodes of abetment (Liv. 39.17.3; D. 47.14.3.3 e D. 48.3.6.1). Then I considered the cases recalled in the Severus jurisprudence and by imperial intervention and at last I realized a careful examination of respective titles of the *Codex Theodosianus* e of the *Codex Iustinianus*.